



Regione Veneto



Provincia di Treviso



COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

ADOTTATO con
Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 18/12/2019

ADEGUATO E APPROVATO con
Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 25/01/2021

Elaborazione Tecnica



Via Roma, 9/a, 31020 Sernaglia della Battaglia (TV)
Tel. + Fax: 0438.861161 & 331.2774762
Lun.- Ven. 08:00-13:00/14:00-18:00
P. IVA 04273210262
info@studiofier.com www.consulenzetreviso.com

SINDACO
Dott. Riccardo Szumski

SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmela Cipullo

	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Rev. 01 Settembre 2020
	Comune di SANTA LUCIA DI PIAVE (TV) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE	3
CAPO I - ASPETTI GENERALI	3
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 - COMPETENZE DEL COMUNE.....	3
ART. 3 - CONTROLLI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEL COMUNE.....	3
ART. 4 - RICHIESTE E RILASCIO AUTORIZZAZIONI E/O NULLA OSTA	3
ART. 5 - DEFINIZIONI	4
ART. 6 - LIMITI DELLE EMISSIONI SONORE PER LE SINGOLE SORGENTI.....	6
ART. 7 - LIMITI DELLE IMMISSIONI SONORE	7
ART. 8 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALE	7
ART. 9 - STRUMENTAZIONE BASE PER LE DETERMINAZIONI DELLA RUMOROSITÀ AMBIENTALE	8
ART. 10 - RILEVAMENTO DEL RUMORE	8
CAPO II – ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.....	9
ART. 11 - DEFINIZIONE	9
ART. 12 - PRESENZA DI RUMORE A TEMPO PARZIALE	9
ART. 13 - CANTIERI EDILI.....	9
ART.14 - MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE	10
ART. 15 - IMPIEGO DI MACCHINE PER GIARDINAGGIO E DEL FAI DA TE (BRICOLAGE/HOBBISTICA).....	10
ART. 16 - MACCHINARI PER ATTIVITÀ AGRICOLE TEMPORANEE O STAGIONALI.....	11
ART. 17 - EMERGENZE	11
ART. 18 - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO.....	11
ART.19 - EDIFICI AD USO RESIDENZIALE IN ZONE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI E/O ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	14
ART. 20 - CONDIZIONI PER IL RISPETTO DELLA CIVILE CONVIVENZA E DELLA VIVIBILITÀ	14
ART. 21 - UTILIZZO DI STRUMENTI ED APPARECCHI MUSICALI EQUIPARABILI ALLA MUSICA DI SOTTOFONDO	15
ART. 22 - ATTIVITÀ DI ALLIETAMENTO ALLA CLIENTELA DEI PUBBLICI ESERCIZI.....	15
ART. 23 - ULTERIORI PRESCRIZIONI PER ATTIVITÀ RUMOROSE.....	16
CAPO III - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	17
ART. 24 - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO, PUBBLICI ESERCIZI.....	17
ART. 25 - PUBBLICITÀ FONICA	17
ART. 26 - FUOCHI D'ARTIFICIO E RAZZI NON UTILIZZATI PER FINI TECNICI O AGRICOLI.....	17
ART. 27 - CANNONI ANTI-GRANDINE	17
ART. 28- DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO.....	18
ART. 29 - DEROGHE.....	18
TITOLO II – DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA	19
ART. 30 - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIA)	19
ART. 31 - DISPOSIZIONI PER LE CATEGORIE DI IMPRESE (PMI) DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL 18 APRILE 2005	19
ART. 32 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA).....	20
ART. 33 - DPIA SEMPLIFICATA.....	21
ART. 34 - REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI AGLI ESTENSORI DI RELAZIONI ACUSTICHE	23
ART. 35 - ISOLAMENTO ACUSTICO.....	23
ART. 36 - LIMITI RUMOROSITÀ PRODOTTA DA IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO.....	23
ART. 37 - NORME SULL'IMPATTO ACUSTICO PER OPERE ED EDIFICI CHE RICADONO NELLE FASCE TERRITORIALI DI PERTINENZA STRADALE.....	24
ART. 38 - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI.....	24
TITOLO III - CONTROLLI E SANZIONI	25
ART. 39 - CONTROLLI E VERIFICHE.....	25
ART. 40 - SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI LA TUTELA ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	25
ART. 41 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	25
ART. 42 - PERIODO TRANSITORIO.....	25
ART. 43 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI.....	25

 Comune di SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Rev. 01 Settembre 2020
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE

CAPO I - ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze Comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art.6 della Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
2. Dal medesimo regolamento vengono escluse le emissioni sonore prodotte all'interno degli ambienti di lavoro, i rumori occasionali derivanti da comportamenti in luoghi privati, diversi dai circoli privati, quali ad esempio strepiti di animali, schiamazzi, accensione di apparecchi radio e TV, utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o all'art. 844 del Codice Civile.
3. Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti nell'ambito condominiale o della proprietà privata, ove vale la disciplina dei Regolamenti Condominiali e/o del Codice Civile, nei casi in cui non siano lesi gli interessi della collettività, tutelati dalla Pubblica Amministrazione.

Art. 2 - Competenze del Comune

- 1) Sono di competenza del Comune, secondo le leggi statali e regionali e il rispettivo statuto:
 - a) la classificazione acustica del territorio comunale ed il relativo coordinamento con gli strumenti urbanistici;
 - b) l'adozione e l'approvazione dei piani di risanamento acustico;
 - c) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico;
 - d) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
 - e) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
 - f) l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per attività sportive o ricreative, per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, per i cantieri edili e per le attività di cava e/o lavorazione e/o stoccaggio di inerti e similari, per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale.

Art. 3 - Controlli amministrativi da parte del Comune

1. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza il comune si avvale del Dipartimento Provinciale dell'ARPA - Area Tecnico - Scientifica.
2. Le funzioni del comma 1 del presente articolo, riguardano funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - b) della disciplina relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di legge;
 - d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita da ditte e privati.

Art. 4 - Richieste e rilascio autorizzazioni e/o nulla osta

1. Le richieste di autorizzazione previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco, con l'osservanza delle norme in materia di imposta di bollo, firmate dai richiedenti e corredate dai documenti eventualmente prescritti. Le autorizzazioni vengono rilasciate con atto sottoscritto dal Sindaco (*Allegato F*).

 Comune di SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Rev. 01 Settembre 2020
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	

- Rimangono di competenza dell'ufficio attività produttive le sole autorizzazioni rilasciate per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale. Per il rilascio di tali autorizzazioni l'ufficio attività produttive si avvale anche del parere e delle competenze dell'Ufficio Ambiente.
- Sono di competenza del Settore edilizia privata i procedimenti ed i pareri previsti dal Titolo II del presente Regolamento.

Art. 5 - Definizioni

- Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si riportano nel seguito le principali definizioni relative alla presente tematica e non presenti negli specifici articoli del regolamento stesso.
- Ambiente abitativo:** ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
- Sorgenti sonore mobili:** Tutte le sorgenti sonore non comprese tra quelle evidenziate al punto precedente.
- Sorgente specifica:** Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.
- Ricettore:** Qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima.
- Rumore:** Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.
- Fattore correttivo:** è la correzione in $dB(A)$ introdotta per tener conto della presenza di rumore con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:
 - per la presenza di componenti impulsive (K_I): $3\ dB(A)$
 - per la presenza di componenti tonali (K_T): $3\ dB(A)$
 - per la presenza di componenti in bassa frequenza (K_B): $3\ dB(A)$
- Inquinamento acustico:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- Tempo di riferimento (T_R):** rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure.
La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento:
 - diurno compreso tra le h 06:00 e le h 22:00;
 - notturno compreso tra le h 22:00 e le h 06:00.
- Tempo a lungo termine (T_L):** Rappresenta un insieme sufficientemente ampio di T_R all'interno dei quali si valutano i valori di attenzione. La durata di T_L è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità a lungo periodo.
- Tempo di osservazione (T_O):** È un periodo di tempo compreso in T_R nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
- Tempo di misura (T_M):** All'interno di ciascun tempo di osservazione si individuano uno o più tempi di misura (T_M) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Rev. 01 Settembre 2020
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	

13. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A”: valore del livello di pressione sonora ponderata “A” di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo:

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove: L_{Aeq} è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” considerato in un intervallo di tempo che inizia all’istante t_1 e termina all’istante t_2 ; $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata “A” del segnale acustico in *Pascal (Pa)*; $p_0 = 20 \text{ microPa}$ è la pressione sonora di riferimento.

14. Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, dovuto alla sorgente specifica. È il livello che si confronta con i limiti di emissione.
15. Livello di rumore ambientale (L_A): È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona.
È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:
- nel caso dei limiti differenziali, è riferito a T_M ;
 - nel caso di limiti assoluti è riferito a T_R .
16. Livello di rumore residuo (L_R): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.
17. Livello differenziale di rumore (L_D): differenza tra livello di rumore ambientale (L_A) e quello di rumore residuo (L_R).
18. Livelli dei valori massimi di pressione sonora L_{ASmax} , L_{AFmax} , L_{AImax} : Esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva “A” e le costanti di tempo “slow”, “fast”, “impulse”.
19. Livello di pressione sonori (L_p): Si definisce pressione sonora istantanea $p(t)$ la differenza indotta dalla perturbazione sonora tra la pressione totale istantanea e il valore della pressione statica all’equilibrio. La determinazione del contenuto in frequenza di un certo suono è chiamata analisi in frequenza o analisi di spettro. Per un aspetto di praticità ed in considerazione della risposta di tipo logaritmico dell’orecchio la pressione sonora non viene misurata in *N/m (Pascal)* ma in *dB(A)*.
Quindi si ha che il livello di pressione sonora è pari a:

$$L_p = 10 \log_{10} \left(\frac{p^2}{p_0^2} \right) = 20 \log_{10} \left(\frac{p}{p_0} \right) \text{ dB}$$

Dove:

p = valore r.m.s. (medio) della pressione sonora in esame;
 p_0 = pressione sonora di riferimento.

20. Livello di rumore corretto (L_c): è definito dalla seguente relazione

$$L_c = L_A + K + K_T + K_B$$

21. Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il periodo diurno, si è in presenza di rumore a tempo parziale, qualora la rumorosità persista per un tempo totale non superiore ad un’ora. Qualora il tempo parziale:
- sia compreso in 1 h, il valore del rumore ambientale, misurato in $L_{eq(A)}$, deve essere diminuito di 3 dB;
 - se inferiore a 15 minuti, il $L_{eq(A)}$ deve essere diminuito di 5 dB.
22. Fascia di pertinenza acustica stradale: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell’infrastruttura, a partire dal confine stradale, entro la quale il DPR n. 142 del 30/3/2004 stabilisce i limiti di immissione del solo rumore del traffico veicolare.
23. Attività rumorosa: attività che comporta l’impiego di sorgenti sonore e/o l’esecuzione di operazioni

rumorose, percepibile ai di fuori dell'area di pertinenza in cui si svolge, con conseguente produzione di inquinamento acustico.

24. Attività permanente: attività rumorosa stabilmente insediata in un'area, oppure che si svolga in maniera continua o ripetitiva nei tempi, anche se con caratteristiche stagionali.
25. Attività temporanea: attività rumorosa che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o sia legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.
26. Attività produttive: tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse quelle agricole, commerciali ed artigianali, le turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari ed i servizi di telecomunicazioni, come definite dall'art. 1, comma 1), lettera i) del DPR n. 160, del 7 settembre 2010.
27. Impianti sportivi e ricreativi: gli impianti sportivi anche polifunzionali, le palestre, i palazzetti dello sport, le piscine, gli stadi e i campi da calcio, calcetto, baseball, softball, rugby e football americano, i campi da bocce e da tennis, le piste per atletica leggera, i bowling, i maneggi, i pattinodromi, i velodromi, gli ippodromi, le piste del ghiaccio, le aree per tiro a segno, a volo, con l'arco, le scuole di danza e di ballo, i cinema, i teatri, gli auditorium, i complessi museali e quanto a questi assimilabili.
28. Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA): documento tecnico da redigere in fase di progettazione di una nuova opera o di una sua modifica - ovvero durante il relativo iter amministrativo di concessione o autorizzazione - allo scopo di prevederne la compatibilità con il contesto in cui andrà a localizzarsi, nel rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.
29. Valutazione di impatto Acustico (VIA): documento tecnico descrittivo delle misure fonometriche e delle valutazioni effettuate su un'opera in fase d'esercizio, per verificarne il rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.
30. Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA): documento tecnico richiesto in fase di progettazione di un'opera, ovvero durante il relativo iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di caratterizzare un'area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie o di aree attrezzate per attività suscettibili di una particolare tutela, valutandone la compatibilità con lo stato acustico attuale, nel rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.

Art. 6 - Limiti delle emissioni sonore per le singole sorgenti

1. Si definiscono valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
2. I livelli di emissione sonora ammissibili per le singole sorgenti in funzione delle zone di appartenenza come definite dalla "Classificazione Acustica Comunale" sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO	NOTTURNO
I	Aree particolarmente protette	45 dB(A)	35 dB(A)
II	Aree prevalentemente residenziali	50 dB(A)	40 dB(A)
III	Aree di tipo misto	55 dB(A)	45 dB(A)
IV	Aree di intensa attività umana	60 dB(A)	50 dB(A)
V	Aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	55 dB(A)
VI	Aree esclusivamente industriali	65 dB(A)	65 dB(A)

Per le fasce di transizione, opportunamente identificate nella classificazione acustica comunale, si applicano i limiti di emissione in proporzione alla distanza dalle due zone acustiche contermini.

3. È definito il valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.»;

 Comune di SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Rev. 01 Settembre 2020
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	

4. Sono fissati per la determinazione dei livelli sonori i seguenti tempi di riferimento:

- a) *PERIODO DIURNO* *dalle h 06:00 alle h 22:00*
b) *PERIODO NOTTURNO* *dalle h 22:00 alle h 06:00*

Art. 7 - Limiti delle immissioni sonore

- Si definiscono valori limite di immissione: valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
- I livelli di immissione sonora ammissibili per le varie zone del territorio comunale come definiti dalla "Classificazione Acustica Comunale", sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO	NOTTURNO
I Aree particolarmente protette	50 dB(A)	40 dB(A)
II Aree prevalentemente residenziali	55 dB(A)	45 dB(A)
III Aree di tipo misto	60 dB(A)	50 dB(A)
IV Aree di intensa attività umana	65 dB(A)	55 dB(A)
V Aree prevalentemente industriali	70 dB(A)	60 dB(A)
VI Aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

- Per le fasce di transizione, opportunamente identificate nella classificazione acustica comunale, si applicano i limiti di immissione in proporzione alla distanza dalle due zone acustiche contermini.
- Sono fissati per la determinazione dei livelli sonori i seguenti tempi di riferimento:

a) *PERIODO DIURNO* *dalle h 06:00 alle h 22:00*
b) *PERIODO NOTTURNO* *dalle h 22:00 alle h 06:00*

Art. 8 - Infrastrutture di trasporto stradale

- La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto stradale è definita dal D.P.R. 142/2004 avente per oggetto "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".
- Il Comune, tenendo conto della classificazione delle strade, recepisce i valori limite di immissione previsti dal D.P.R. 142/2004 per le strade di tipo "A", "B", "C" e "D" e assegna, nei casi di competenza, i valori limite di immissione per le strade di tipo "E" ed "F", integrando, se necessario, quanto già predisposto con l'adozione del Piano di Classificazione Acustica.
- I valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di cui al comma 2 vengono riportati di seguito:

Allegato 1 del DPR n. 142/2004 - Tabella 1 (strade di nuova realizzazione)

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTO TIPI FINI ACUSTICI (DM 5/11/2001)	Ampiezza della fascia di pertinenza acustica [m]	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 447 del 1995.			
F - locale		30				

(*) per le scuole vale il solo limite diurno

 Comune di SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Rev. 01 Settembre 2020
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	

Allegato 1 del DPR n. 142/2004 - Tabella 2 (strade esistenti e assimilabili)

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI FINIACUSTICI (secondo Norme CNR 1980e direttive PUT)	Ampiezza della fascia di pertinenza acustica [m]	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e inter-quartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere	-	30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 447 del 1995.			
F-locale	-	30				

(*) per le scuole vale il solo limite diurno

4. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera f) della L. 447/1995 e dell'art. 5 comma 5 lettera a) della L.R. 21/1999, per ciò che concerne la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai singoli veicoli, nonché lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli stessi, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada".

Art. 9 - Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale

1. Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Si deve poter procedere anche a misura dei livelli sonori massimi con costante di tempo "slow" ed "impulse" ed all'analisi per bande a terzi d'ottava.

Art. 10 - Rilevamento del rumore

1. Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva $A(L_{eq})$ per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato. Il microfono del fonometro deve essere posizionato a metri $1.20 \div 1.50$ dal suolo, a d almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.
2. L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura. La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB.
3. Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche.
4. Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno e dall'interno di ambienti abitativi si rinvia alle metodiche tecniche riportate nel DPCM 1/03/1991 e DMA 26/03/1998.

 Comune di SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Rev. 01 Settembre 2020
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	

CAPO II – ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 11 - Definizione

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni di tipo provvisorio.
2. Sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 art. 4, comma 1, lettera g) e dall'art. 6, comma 1, lettera h) al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 art. 2, comma 2.
3. Vi sono inoltre, le seguenti attività temporanee che, pur producendo rumore, non necessitano di specifiche autorizzazione in deroga:
 - a) attività agricole a carattere temporaneo e stagionale con impiego di macchinari mobili;
 - b) cannoncini antistorno;
 - c) cannoncini ad onde d'urto per la difesa antigrandine;
 - d) altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario;
 - e) attività artistica da strada (cantanti, suonatori, giocolieri e simili) svolta in forma itinerante;
 - f) macchine e attrezzature per lavori di giardinaggio in aree private.

Art. 12 - Presenza di rumore a tempo parziale

1. Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora.
2. Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 15 e 60 minuti il valore del rumore ambientale, misurato in $L_{eq(A)}$ deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il $L_{eq(A)}$ deve essere diminuito di 5 dB(A).

Art. 13 - Cantieri edili

1. I cantieri edili, stradali o assimilabili sono attività temporanee finalizzate alla realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ii. legittimati dalle abilitazioni di cui al TITOLO II del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. ii. o da specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale e/o da Enti che abbiano potere giurisdizionale nell'ambito del territorio di SANTA LUCIA DI PIAVE.
2. Tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate nei cantieri edili, stradali ed assimilati dovranno essere conformi alle Direttive CE in materia di emissione acustica ambientale; dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (es. dovrà essere evitata la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose, la collocazione delle attrezzature rumorose dovrà avvenire per quanto possibile nelle aree di cantiere più lontane dalle abitazioni limitrofe, l'accensione delle macchine rumorose dovrà essere limitata all'esclusivo tempo di utilizzo evitando tutti i rumori inutili).
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilati all'aperto è consentita nei giorni feriali, escluso sabato pomeriggio, nell'orario:
 - a) dal 21 giugno al 20 settembre dalle h 07:00 – alle h 20:00;
 - b) dal 21 settembre al 20 giugno dalle h 07:00 – alle h 18:00.

Non è ammesso l'utilizzo di fonti di rumore la domenica e i giorni festivi.
4. L'attivazione di macchinari rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili al di sopra dei livelli di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle h 7:00 alle h 20:00. In caso di ristrutturazioni interne ad un edificio con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al cantiere o comunque significativamente influenzate dallo stesso, vengono ammessi gli orari e i giorni

 Comune di SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Rev. 01 Settembre 2020
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	

individuati, a adeguati all'esecuzione delle lavorazioni rumorose idonee a produrre rumore di tipo impattivo (uso di martello demolitore, creazione di tracce sulle pareti, demolizione di pareti, etc).

5. Il limite assoluto da non superare relativamente alle sorgenti fisse, ad esclusione del traffico veicolare, è di 70 dB(A), tale limite è da rispettarsi ad 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività rumorose ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione.
6. L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati nel presente articolo, non necessita di autorizzazione specifica, ma è sufficiente presentare una dichiarazione semplificata (*allegato D*), con la quale il responsabile del cantiere si impegna al rispetto di tutte le seguenti condizioni:
 - a) Orari di cui al presente articolo;
 - b) Limite di cui al presente articolo;
 - c) Durata attività "rumorose all'interno del cantiere" non superiore ai 120 gg totali.
7. Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati in regolamento, deve indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga, (*Allegato B*), 30 giorni prima dell'inizio lavori. Il Sindaco, con l'ausilio degli Uffici competenti, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, può rilasciare autorizzazione in deroga, che potrà contenere comunque prescrizioni.
8. Le condizioni sono riportate nei relativi permessi di costruire (*Allegato A*).
9. La durata complessiva dell'attività rumorosa, nonché i relativi orari, devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, come da fac-simile allegato al presente regolamento (*Allegato I*), da apporsi in prossimità del cantiere, a cura del soggetto che effettua i lavori.
10. Ai soggetti che intraprendono attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico Comunale.
11. Qualora un'attività cantieristica, edile, stradale o assimilabile, sia contraddistinta anche da una sola delle seguenti caratteristiche:
 - a) durata attività "rumorose all'interno del cantiere" superiore ai 120 gg totali.
 - b) collocata a distanza uguale o inferiore a 100 metri da scuole, ospedali, case di cura, case di riposo;
 - c) si presume possa comportare il superamento di limiti di sonori previsti, in deroga, dall'*Allegato A*;
 l'autorizzazione in deroga può essere concessa solo in riscontro a specifica domanda (*Allegato B*), corredata da una valutazione previsionale d'impatto acustico.

Art.14 - Manutenzione aree verdi pubbliche

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle h 7:00 alle h 19:00 senza interruzioni.

Art. 15 - Impiego di macchine per giardinaggio e del fai da te (bricolage/hobbistica)

1. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore è consentito dalle h 8:00 alle h 13:00 e dalle h 15:00 alle h 20:00 nei giorni feriali e dalle h 9:00 alle h 13:00 e dalle h 16:00 alle h 20:00 nei giorni festivi.

 Comune di SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Rev. 01 Settembre 2020
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	

2. Altresì le seguenti attività temporanee come hobbistica, bricolage, fai-da-te si intendono sempre autorizzate, purché si svolgano dalle h 8:00 alle h 13:00 e dalle h 15:00 alle h 18:00 nei giorni feriali e dalle h 9:00 alle h 13:00 e dalle h 16:00 alle h 19:00 nei giorni festivi.

Art. 16 - Macchinari per attività agricole temporanee o stagionali

1. Ai sensi dell'art.2 della Legge Regionale n° 21/1999 e successive modifiche ed integrazioni, si concede la deroga ai limiti acustici di emissione del presente regolamento nelle aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.
2. Per l'inquinamento acustico derivante da attività diverse da quelle menzionate al comma 1, in tali aree, opportunamente identificate nella classificazione acustica comunale, si applicano i limiti acustici previsti per la Classe III.
3. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, con impiego di macchinari mobili, devono essere svolte con macchinari che rispettino le norme tecniche di omologazione del prodotto conformemente alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale; tali attività non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e si potranno effettuare dalle h 6:00 alle h 22:00 nei giorni feriali e nei giorni festivi dalle h 9:00 alle h 13:00 e dalle h 16:00 alle h 20:00.
4. Altresì per quelle lavorazioni spot in cui vi è la necessità di operare in continuo anche nell'orario notturno (es. trebbiatrice) sono tacitamente autorizzate, ammesso che l'operatività vada ad esaurirsi nelle 24 ore.

Art. 17 - Emergenze

1. Nel caso di cantieri per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga ai limiti ed agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 18 - Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico

1. Sono da considerarsi manifestazioni rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge i circhi, i teatri tenda e altre strutture mobili di intrattenimento, i festival, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali e di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive, (compresi raduni e sfilate di auto, moto, veicoli storici) e similari che, per la loro buona riuscita, necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore che producano elevati livelli di rumore e/o di allestimenti temporanei rumorosi). Le manifestazioni o feste o similari indicate nel presente comma organizzate nel medesimo sito, qualora si protraggano per un periodo superiore a 30 giorni / anno solare anche non consecutivi non sono da considerarsi a carattere temporaneo e quindi sono assoggettabili al rilascio dell'autorizzazione in deroga previa presentazione di istanza almeno trenta giorni prima dell'evento rientrando nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447.
2. Sono da considerarsi altresì manifestazioni rumorose a carattere temporaneo anche le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale autorizzata, purché effettuate per un numero di giorni all'anno inferiore o uguale a 30 (calcolati per ciascun anno solare). Qualora le suddette attività si protraggano per un periodo superiore a 30 giorni / anno solare anche non consecutivi, non sono da considerarsi a carattere temporaneo e quindi è previsto il rilascio dell'autorizzazione in deroga previa presentazione di istanza almeno trenta giorni prima dell'evento.
3. **Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose (incluse le fasi rumorose di allestimento e dismissione), è consentito:**
 - a) **Nei GIORNI:** tutte le giornate feriali e festive dell'anno;
 - b) **Negli ORARI:** dalle h 9:00 alle h 24:00;
 - c) **Con i limiti di immissioni sonore in facciata agli edifici, non superiore ai 70 dB(A);**
 - d) **In locali attigui, limiti di immissioni sonore, non superiore ai 50 dB(A).**

 Comune di SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Rev. 01 Settembre 2020
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	

4. Per le attività di cui al presente articolo non si considerano i limiti differenziali di immissione né altre penalizzazioni.
5. Sono comunque sempre fatti salvi i limiti acustici non derogabili, posti a tutela dei frequentatori, relativi ai livelli massimi, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 16.4.1999, n.215 (ossia: 102 dB(A) L_{ASmax} e 95 dB(A) L_{Aeq} riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico).
6. Sono automaticamente autorizzati al superamento dei valori limite fissati dal DPCM 14/11/97, senza presentazione di istanza di autorizzazione in deroga, le seguenti attività temporanee:
 - a) Spettacoli e manifestazioni caratterizzati dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marce di bande musicali, ecc.) che si svolgono tra le h 09:00 e le h 22:00;
 - b) Eventi sportivi non aventi carattere motoristico, mercati, fiere;
 - c) Manifestazioni promosse e/o organizzate e/o patrocinate dal Comune, diverse dai concerti musicali all'aperto;
 - d) Manifestazioni religiose quali le processioni.
7. Sono altresì automaticamente autorizzate al superamento dei valori limite fissati dal DPCM 14/11/97, senza presentazione di istanza di autorizzazione in deroga, le attività temporanee che rispettino le seguenti prescrizioni:
 - a) Svolgimento nei siti destinati a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 (come evidenziato nell'*Allegato M*) oppure per manifestazioni organizzate per non più di 30 giornate all'anno nello stesso sito, comunque in entrambi i casi nel rispetto dei limiti di deroga previsti dal regolamento acustico comunale.
 - b) Abbiano un contenimento delle immissioni sonore, in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, entro il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte dal DM 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Con le stesse modalità di misurazione, qualora le immissioni di rumore siano dovute ad eventi collocati nello stesso stabile ove si svolge l'attività o in locali attigui, il livello equivalente di rumore da non superare è di 50 dB(A) a finestre chiuse. Non si applicano i limiti di immissione differenziali e i fattori correttivi di cui al punto 15 dell'all. A) al DM 16/3/98.
8. Le manifestazioni temporanee rumorose di cui al presente articolo e non ricadenti nei commi 6 e 7, si intendono automaticamente autorizzate, previa dichiarazione inserita nella SCIA o nell'istanza di autorizzazione per pubblico spettacolo (Allegato E, con supporto dell'Integrazione Tecnica – I).
9. Il Comune potrà valutare la non concessione della deroga in funzione del contesto entro cui sarà inserita la manifestazione (distanza dai ricettori, tipo di evento, ecc.), le tempistiche di svolgimento e l'eventuale sussistenza della non occasionalità dell'evento.
10. Il Comune può imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico, ovvero imporre immissioni sonore inferiori a quelle indicate, ovvero prescrivere misurazioni dei rumori per le manifestazioni ritenute più critiche per il possibile disturbo alla quiete pubblica;
11. L'autorizzazione in deroga dovrà essere sempre tenuta dagli organizzatori presso il sito della manifestazione durante la sua durata e resa disponibile a richiesta agli organi di controllo.
12. È possibile, per l'organizzatore di un'attività temporanea, comunicare il riferimento del protocollo di presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico elaborata in passato, purché non intervengano variazioni sostanziali in termini di sorgenti sonore, afflusso di pubblico, orari ecc..
13. Se l'organizzatore della manifestazione temporanea ritiene di superare i limiti acustici di immissione, emissione e differenziali e/o gli orari previsti dal presente Regolamento, per eccezionali e contingenti motivi comunque documentabili, dovrà far pervenire al Comune specifica domanda di autorizzazione in

	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Rev. 01 Settembre 2020
	Comune di SANTA LUCIA DI PIAVE (TV) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	

deroga, redatta secondo il modello predisposto (*Allegato C*) accompagnata da una relazione di valutazione dell'impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, e/o una relazione descrittiva delle misure che l'organizzatore intende adottare, anche sotto il profilo gestionale, al fine di contenere l'impatto acustico. Il Sindaco in collaborazione con gli Uffici Competenti, valutate anche eventuali segnalazioni e/o lamentele pervenute e le eventuali motivazioni eccezionali e contingenti attinenti gli orari, rilascia l'autorizzazione in deroga, oppure emette provvedimento di diniego. Il Comune, nel provvedimento, autorizzativo può imporre il rispetto di particolari prescrizioni volte a contenere il disturbo della cittadinanza, al fine di contenere l'impatto acustico. Copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere custodita dall'organizzatore della manifestazione ed esibita su richiesta al personale incaricato delle verifiche.

14. Non viene garantito il rilascio di autorizzazioni in deroga qualora le relative domande pervengano al di fuori del termine precedentemente indicato o risultino anche parzialmente incomplete o inesatte.
15. Alle manifestazioni temporanee rumorose organizzate ed autorizzate dall'Amministrazione comunale (incluse le fasi di allestimento/dismissione e pulizia, anche affidate a società controllate dall'Amministrazione o società/Imprese da queste formalmente incaricate) viene concessa automaticamente deroga ai limiti acustici ed orari precedentemente stabiliti. Parimenti, alle rassegne cinematografiche o teatrali di carattere occasionale o inserite nell'ambito di un programma articolato proposto dall'Amministrazione comunale e che si tengano all'aperto, viene concessa automaticamente deroga anche alla durata massima della manifestazione precedentemente indicata. Per tali manifestazioni non vige il limite di durata di giorni / anno solare anche non consecutivi.
16. Considerata la particolarità del giorno 31 dicembre, il Comune, in deroga ai limiti acustici ed orari prescritti, autorizza, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rumore, in via generale lo svolgimento di feste o manifestazioni similari di fine anno: i disturbi rumorosi non devono comunque protrarsi oltre le h 3:00 del 1° gennaio.
17. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le sfilate di bande musicali cittadine e sfilate di carri allegorici di carnevale.
18. In ogni caso, tutte le manifestazioni temporanee rumorose, anche autorizzate in deroga nel presente articolo, sono tenute al rispetto dei limiti non derogabili, posti a tutela dei frequentatori, relativi ai livelli massimi, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 215/99.
19. La durata complessiva dell'attività rumorosa, nonché i relativi orari, devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, come da fac-simile allegato al presente regolamento (*Allegato L*), da apporsi in prossimità dell'area, a cura del soggetto organizzatore/richiedente.
20. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal sindaco e/o l'ufficio comunale e comunque non possono protrarsi oltre le h 24:00.
21. Lo svolgimento di una manifestazione temporanea in luogo pubblico, o aperto al pubblico, indipendentemente dal luogo di effettuazione, dalla durata e dalle caratteristiche, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) dovranno essere adottate tutte le misure atte a minimizzare il disturbo al vicinato;
 - b) gli impianti di amplificazione acustica dovranno orientati, laddove possibile, in modo tale che l'onda acustica non incida in modo diretto, o tramite riflessioni, sui ricettori sensibili;
 - c) dopo le h 23:00 si dovranno ridurre i livelli delle basse frequenze;
 - d) dovranno essere evitati tutti i rumori inutili, non necessari allo svolgimento della manifestazione;
 - e) per quanto possibile, si dovrà prevenire ed evitare la produzione di schiamazzi e disturbo da parte degli spettatori, al termine della manifestazione;
 - f) nel caso sia previsto un consistente afflusso di pubblico, è necessario prevedere una

 Comune di SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Rev. 01 Settembre 2020
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	

regolamentazione del deflusso delle persone, nonché la presenza di parcheggi nelle vicinanze, salvo che non si prevedano servizi di “bus navetta”.

A prescindere dalla tipologia di manifestazione, si dovrà avere riguardo dei luoghi, sia dal punto di vista degli eventuali siti sensibili in prossimità, sia dal punto di vista artistico/monumentale, che sotto l'aspetto della conformazione dei luoghi stessi.

22. Per tutte le manifestazioni permanenti e temporanee è di fondamentale importanza la segnalazione di allarme/emergenza e la comunicazione di ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell'organizzazione concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità. In relazione alla tipologia di evento, all'estensione dell'area e alla valutazione dei rischi, potrà essere previsto un impianto di diffusione sonora con strumenti portatili come megafoni o un sistema ad altoparlanti alimentato da linea dedicata funzionante anche in assenza di energia elettrica di rete. Il segnale sonoro dell'avvisatore acustico deve essere udibile in tutti i luoghi accessibili al pubblico, chiaramente riconoscibile come segnale di allarme e non ambiguo.

Art.19 - Edifici ad uso residenziale in zone prevalentemente industriali e/o esclusivamente industriali

1. Per le abitazioni del custode e/o del proprietario, edificate a suo tempo in funzione dell'edificio produttivo (per gli edifici residenziali preesistenti alla realizzazione zone industriali) e posti in Classe V definite: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI” e Classe VI definite “AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI”, viene previsto quanto segue:
 - a) il rispetto dei limiti assoluti di immissione indicati nella zonizzazione acustica comunale ad un metro dalla facciata degli edifici con ambienti abitativi;
 - b) il rispetto del livello di immissione di 70 dB(A) (tempo di riferimento diurno) e di 60-70 dB(A) e (tempo di riferimento notturno) in corrispondenza del confine della zona acustica a cui appartiene l'attività e il complesso degli impianti fissi;
 - c) non è applicabile, nel caso specifico, il criterio differenziale con le modalità ed i criteri di applicazione previsti dalla normativa nazionale.
2. Non è applicabile, nel caso specifico, il criterio differenziale con le modalità e i criteri di applicazione previsti dalla normativa nazionale nei soli giorni feriali dalle h 07:30 alle h12:00 e dalle h 13:00 alle h 18:00, dal lunedì al venerdì.
3. In occasione della richiesta di rilascio del permesso di costruire e/o della concessione edilizia nonché in occasione della denuncia di Inizio Attività Edilizia relativa agli edifici citati al comma 1 del presente articolo, dovrà essere prodotta una valutazione previsionale di clima acustico (VPCA), redatta ai sensi della DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008), attestante il fatto che all'interno degli ambienti abitativi saranno presenti livelli sonori inferiori a quelli che permettono l'applicabilità del criterio differenziale.
4. La relazione acustica può essere sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato in acustica che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento ai sensi della L. 106 del 12 luglio 2011 comma 3 bis dell'art.8 della L. 447/95 (si comma aggiunto dalla L. 106 del 12/7/2011).

Art. 20 - Condizioni per il rispetto della civile convivenza e della vivibilità

1. I gestori (titolari, procuratori/preposti, legali rappresentanti) di esercizi di somministrazione di cui alla Legge Regionale 21/09/2007 n. 29 (bar, birreria, trattoria ecc.), sale giochi e similari, piani bar, discoteche, teatri e circoli privati, esercizi con somministrazione non assistita, esercizi commerciali e artigianali, scuole di musica, sale prove ballo, attività ginnica con musica e qualsiasi assemblea o raduno di persone organizzate, devono adottare accorgimenti atti a garantire il rispetto della civile convivenza quali:
 - a) idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate o comunque

 Comune di SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Rev. 01 Settembre 2020
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	

derivanti dall'esercizio dell'attività all'interno dei locali non costituisca fonte di inquinamento acustico;

- b) per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono. Occorre inoltre valutare ed eventualmente impedire qualunque tipo di propagazione per via solida (vibrazioni), ponendo in essere opportuni accorgimenti od opere di mitigazione.
- c) assicurare un'adeguata sorveglianza, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze dello stesso mediante personale incaricato e/o qualificato secondo la vigente normativa, volto a garantire il normale andamento dell'attività nonché a prevenire eventuali situazioni di disturbo determinate dai frequentatori, e richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Art. 21 - Utilizzo di strumenti ed apparecchi musicali equiparabili alla musica di sottofondo

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 68, 69 e 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 - T.U.L.P.S., dall'art. 31 della Legge Regionale 21/09/2007 n. 29, nonché quanto previsto in materia di diritti d'autore, all'interno delle strutture fisse, le esibizioni di musicisti che non utilizzano strumenti amplificati e/o strumenti a percussione o effettuano riproduzione/diffusione di musica di sottofondo con le caratteristiche, non sono subordinate ad autorizzazione o ad altri atti d'assenso fino alle h 24:00.
2. Dette attività musicali dovranno però essere meramente accessorie rispetto all'attività principale dell'esercizio in cui vengono espletate o alle finalità associative del circolo, non dovranno essere pubblicizzate e non dovranno intervenire modifiche, anche temporanee od occasionali, dei locali o altre iniziative che facciano assumere all'uso degli strumenti musicali carattere di attrazione prevalente rispetto all'attività abituale e comunque, le stesse devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) il suono degli strumenti, anche acustici, e/o apparecchi sonori deve sempre essere mantenuto a livelli assimilabili alla musica di sottofondo, ovvero non avvertibile all'esterno dell'attività stessa e/o nelle adiacenti abitazioni;
 - b) è vietato collocare strumenti o apparecchi o diffusori sonori di qualsiasi genere, all'esterno degli esercizi, dei circoli ed altri luoghi di ritrovo assimilabili, salvo espressa autorizzazione;
 - c) è vietata la riproduzione di musiche o frasi che possano offendere la morale, il sentimento religioso, la Costituzione, o che comunque possano turbare l'ordine o la sicurezza pubblica.
3. Qualora l'impiego degli strumenti e/o apparecchi musicali, ancorché effettuata prima dalle h 24:00, sia avvertibile nelle immediate vicinanze o nelle adiacenti abitazioni oppure si protragga oltre h 24:00, dovrà essere espressamente autorizzata dal Sindaco a seguito di ottenimento di preventivo nulla-osta.
4. L'utilizzo, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, di apparecchi amplificatori della voce e del suono (ad esempio musica dal vivo e karaoke) il cui orario normalmente non potrà superare le h 24:00, dovrà in ogni caso essere autorizzato previo ottenimento del preventivo nulla osta dal Sindaco. Resta ferma la facoltà del gestore (titolare, procuratore/preposto, legale rappresentante) di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, qualora siano rispettate le condizioni stabilite.
5. La reiterata violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporterà l'emanazione di un provvedimento di divieto da parte della Direzione Ambiente all'uso e alla detenzione di strumenti ed impianti musicali, anche coattivo.

Art. 22 - Attività di allietamento alla clientela dei pubblici esercizi

1. Per attività di allietamento alla clientela effettuata dai pubblici esercizi si intende l'attività svolta nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e 80 del TULPS e del decreto ministeriale 19/08/1996. L'allietamento avviene mediante apparecchi televisivi, abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti

 Comune di SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Rev. 01 Settembre 2020
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	

sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici o stereofonici, juke-box; possono rientrare nella fattispecie apparecchi di karaoke, esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, conferenze, esposizioni.

2. Per tale attività nel caso in cui vengano superati i limiti di legge si rimanda al CAPO III, e agli altri articoli del presente regolamento.
3. Viceversa le attività di allietamento, non superanti i limiti di leggi, si distinguono in:
 - a) attività a bassa rumorosità di cui all'articolo 4 comma 1 del D.P.R. 227/2011 che non utilizzano impianti di diffusione sonora e non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
 - b) attività svolta all'interno dei locali senza impianti elettro-amplificati o con riproduzione musicale di sottofondo fino alle h 23:30, la cui rumorosità non sia avvertibile all'esterno dell'attività stessa. Per la musica di sottofondo all'interno dei locali deve intendersi quella avente valori di emissione moderati e tali da non sovrastare il normale parlare degli avventori. I diffusori acustici dovranno essere posizionati in modo tale da non permettere la percezione dei suoni all'esterno dei locali e/o presso le abitazioni adiacenti;
 - c) attività svolta all'esterno dei locali con apparecchi radio, televisori, casse acustiche con riproduzione di musica di sottofondo: possono essere fatti funzionare dalle h 9:00-12:00 e dalle h 17:00-24:00. Il suono deve essere sempre mantenuto a livelli assimilabili alla musica di sottofondo.

Art. 23 - Ulteriori prescrizioni per attività rumorose

1. Il titolare dell'autorizzazione in deroga è tenuto:
 - ad individuare e mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali idonei a limitare la diffusione del rumore verso gli ambienti confinanti quali, a titolo esemplificativo, la corretta disposizione spaziale dei diffusori acustici, la limitazione (anche con idonea apparecchiatura dedicata) dell'amplificazione del suono, l'installazione di schermi acustici, la scelta di brani più idonei al contesto e all'orario in cui si svolge la manifestazione o spettacolo;
 - a nominare un Responsabile tecnico della manifestazione o spettacolo che controlli, durante l'intero svolgersi dell'evento in deroga, il corretto funzionamento degli accorgimenti tecnico-gestionali adottati per limitare la diffusione del rumore e che vigili affinché gli stessi non vengano alterati in alcun modo; il Responsabile tecnico deve garantire la reperibilità per tutta la durata dell'evento autorizzato in deroga.
2. Qualora le aree adibite a sagre, fiere, manifestazioni e spettacoli in genere, ricadano in prossimità di ricettori sensibili come ad esempio le strutture scolastiche, gli orari di esercizio delle citate attività non dovranno sovrapporsi a queste ultime.
3. In occasione di organizzati, comportanti variazioni significative nei volumi del traffico veicolare delle aree limitrofe al sito ed un notevole afflusso e deflusso del pubblico, l'Amministrazione comunale si riserva di adottare, quali ulteriori azioni finalizzate alla riduzione dell'impatto generato dall'evento, il potenziamento e il rafforzamento del servizio di trasporto pubblico locale e dei servizi di Polizia Locale.

CAPO III - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 24 - Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo spettacolo, pubblici esercizi

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, all'intrattenimento ed allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, deve essere rispettato il limite massimo previsto dal DPCM 16 aprile 1999 n. 215, sia per le sale da ballo e similari e sia per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).
2. La domanda di permesso di costruire o la SCIA per le strutture di cui al presente articolo deve contenere una idonea documentazione di "Impatto Ambientale" di seguito indicato con la sigla "I.A.". la documentazione dovrà essere redatta ai sensi della DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008).
3. Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione della domanda di permesso di costruire o SCIA, la di I.A. deve essere allegata alla domanda di autorizzazione o alla denuncia di inizio attività all'esercizio.
4. La documentazione di I.A. deve dimostrare che i locali possiedono le caratteristiche di isolamento acustico tali da rispettare i limiti per l'ambiente esterno ed interno allo stesso edificio.

REQUISITI PASSIVI FRA DUE DISTINTE UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLO STESSO EDIFICIO
valori in dB(A):

POTEREFONO- ISOLANTE	ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZ.	LIVELLO RUMORE DI CALPESTIO	LIVELLO MASSIMO DI PRESSIONE	LIVELLO CONT EQUIVALENTE DI PRESSIONE SONORA
50	42	55	35	35

5. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Art. 25 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica attraverso altoparlanti su veicoli, all'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentita nei soli giorni feriali dalle h 8:00 alle h 13:00 e dalle h 15:00 alle h 20:00. Alla pubblicità elettorale si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale vigente. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal presente Regolamento.

Art. 26 - Fuochi d'artificio e razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli

1. L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale, salvo in occasione di feste popolari e/o sagre paesane tradizionali o altre manifestazioni.

Art. 27 - Cannoni anti-grandine

1. È ammesso l'impiego dei cannoni anti-grandine, purché l'installazione avvenga ad una distanza minima di 80 metri dagli edifici abitati e di 50 metri dalle strade pubbliche e il loro uso dovrà essere limitato ad un periodo di circa 45 minuti per ogni evento atmosferico, potenzialmente grandinigeno, in un arco della giornata compreso tra le h 07:00 e le h 23:00.
2. La frequenza di sparo massima consentita di ogni singolo cannone antigrandine non può essere superiore a 6 (sei) esplosioni al minuto.
3. Lo spegnimento dei cannoni suddetti, deve avvenire a distanza in modo da cessare le detonazioni nel più breve tempo possibile.
4. I cannoni antigrandine (di nuova installazione) dovranno essere dotati di sistemi di insonorizzazione al

 Comune di SANTA LUCIA DI PLAVE (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Rev. 01 Settembre 2020
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	

fine di limitare al massimo i rumori molesti.

5. In ogni caso i cannoni anti-grandine possono essere usati solo nel periodo che va dall'inizio fioritura a fine raccolta.

Art. 28- Dispositivi acustici antifurto

1. I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti ecc. devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore, che ne limiti l'emissione acustica ad un massimo di 5 minuti primi.
2. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale comunque non deve superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

Art. 29 - Deroghe

1. Ai sensi dell'art.6 della Legge 447/1995 possono essere emanate autorizzazioni comunali a derogare provvisoriamente ai limiti acustici vigenti, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.
2. Tutte le attività per cui sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, sono tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga di cui al comma precedente.
3. Nel provvedimento autorizzativo del Servizio ambiente, si potrà prescrivere l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostanti (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, ecc.).
4. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione degli accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.

 Comune di SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Rev. 01 Settembre 2020
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	

TITOLO II – DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 30 - Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA)

1. La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) è disciplinata dalla Legge 447/1995 e dalle Linee Guida previste con DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008).
2. Nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale ovvero su richiesta del Comune, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle seguenti opere:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la
 - d) classificazione di cui al DLGS 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - e) discoteche;
 - f) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - g) impianti sportivi e ricreativi;
 - h) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

predispongono una DPIA relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle opere. La DPIA per le opere richiamate dal presente comma che si prevede possano produrre valori limite di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa, dovrà comprendere l'indicazione delle misure e degli interventi previsti per riportare i valori delle emissioni e delle immissioni entro i limiti di norma.
4. Nell'ambito delle domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a:
 - a) nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative;
 - b) postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
 - c) i provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una DPIA.
5. La domanda di licenza o di autorizzazione delle attività richiamate dal presente comma che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della Legge 447/1995, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione ai fini del rilascio deve essere prodotta per l'ottenimento del relativo nulla osta.
6. La DPIA è richiesta in fase di progettazione dell'opera o durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi. La dimostrazione, attraverso la DPIA di un potenziale non rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente, costituisce elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione.
7. Per le indicazioni e le modalità specifiche che devono essere adottate per l'elaborazione della DPIA riferita alle diverse categorie di rumore, si rimanda alle "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art.6 Legge 447/1995" redatta da ARPAV DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008).
8. I requisiti della documentazione, sono riportati in allegato (*Allegato G*).

Art. 31 - Disposizioni per le categorie di imprese (PMI) di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005

1. L'art. 4 del DPR n. 227/2011 ha semplificato gli adempimenti amministrativi in materia di inquinamento acustico gravanti sulle Piccole Medie Imprese (PMI), escludendo dall'obbligo di presentare la DPIA le "attività a bassa rumorosità" riportate nel seguente elenco,

“Attività a bassa rumorosità” elencate nell'Allegato B del DPR n. 227/2011

1. Attività alberghiera.	26. Piercing e tatuaggi.
2. Attività agro-turistica.	27. Laboratori veterinari.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).	28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
4. Attività ricreative.	29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
5. Attività turistica.	30. Lavanderie e stirerie.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.	31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
7. Attività culturale.	32. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.	33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
9. Palestre.	34. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
10. Stabilimenti balneari.	35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
11. Agenzie di viaggio.	36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
12. Sale da gioco.	37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
13. Attività di supporto alle imprese.	38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
14. Call center.	39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
15. Attività di intermediazione monetaria.	40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.	41. Liuteria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.	42. Laboratori di restauro artistico.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.	43. Riparazione di beni di consumo.
19. Attività di informatica – software.	44. Ottici.
20. Attività di informatica – house.	45. Fotografi.
21. Attività di informatica – internet point.	46. Grafici.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).	
23. Istituti di bellezza.	
24. Estetica.	
25. Centro massaggi e solarium.	

- La possibilità di non produrre la documentazione di impatto acustico non assolve dal rispetto dei limiti normativi nell'esercizio delle attività. L'esenzione dall'obbligo di presentare la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico non si applica al caso di *“ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari”*, attività evidenziate con colore blu nella precedente tabella, qualora nel loro esercizio si faccia uso di impianti di diffusione sonora, ovvero si svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
- Qualora la rumorosità generata non superi i limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di immissione del DPCM 14/11/1997, ai fini del rilascio della licenza o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, la documentazione sull'impatto acustico può essere surrogata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto della normativa acustica vigente, sottoscritta da un Tecnico Competente in acustica con le modalità di cui all'art. 47 e seguenti del DPR n. 445/2000 e ss. mm. ii.

Art. 32 - Valutazione previsionale di clima acustico (VPCA)

- La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è disciplinata dalla Legge 447/1995 e dalla DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008).
- Il clima acustico si definisce come insieme dei livelli di rumore presenti in modo sistematico e ripetitivo nel territorio indagato.
- La VPCA è obbligatoria per le tipologie di opere sotto indicate ai sensi dell'art.8 comma 3 della Legge 447/1995 e deve essere redatta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire relativo:
 - Scuole e asili nido;
 - Ospedali;
 - Case di cura e case di riposo;
 - Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs.30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - pubblici esercizi che operino oltre le 22 e circoli privati;
 - nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività sportive e ricreative;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
 - strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali.

 Comune di SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Rev. 01 Settembre 2020
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	

4. La VPCA è richiesta in fase di progettazione dell'opera o durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di descrivere il clima acustico di un'area sulla quale si prevede la realizzazione di interventi di cui al comma 3) per valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente.
5. Nel caso in cui, attraverso la VPCA, si dimostri un potenziale non rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione Comunale potrà:
 - a) Negare la concessione del permesso;
 - b) Prescrivere modifiche al progetto atte ad evitare la presenza di ricettori in aree con valori acustici superiori ai limiti;
 - c) Prescrivere la realizzazione di dispositivi di mitigazione acustica passivi o attivi a protezione dei ricettori, in modo da riportare i livelli sonori presso i ricettori al di sotto dei limiti prescritti;
 - d) Concedere il permesso di costruire e contestualmente prevedere un piano di bonifica acustica delle sorgenti che determinano il superamento dei limiti, individuando i soggetti responsabili della realizzazione del piano di bonifica ed i soggetti che ne dovranno sostenere i costi ed indicando i tempi per la realizzazione; la realizzazione delle opere previste nel piano di bonifica dovrà comunque essere completata prima del rilascio del certificato di agibilità per le opere in progetto.
6. Solo nel caso in cui il tecnico competente ai sensi dell'art.2 della Legge 447/1995, verifichi che l'intervento oggetto di Valutazione Previsionale del Clima Acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, in sostituzione della DPIA.
7. Per le indicazioni e le modalità specifiche che devono essere adottate per l'elaborazione della VPCA, si rimanda alle "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art.8 Legge 447/1995" redatta da ARPAV DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008).
8. La tabella riporta le distanze ove trova applicazione il comma 3 del presente articolo:

DISTANZA MINIMA DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE DA	VALORE DELLA DISTANZA ENTRO LA QUALE È RICHIESTA LA VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO [m]
Discoteche, circoli privati e pubblici esercizi	50
Impianti sportivi e ricreativi	80
Attività produttive industriali	100
Attività produttive artigianali	50
Attività di cava e/o lavorazione e/o stoccaggio di inerti e similari	200
Postazioni di servizi commerciali polifunzionali	50
Depuratore comunale	150
Infrastrutture stradali (fatto salvo quanto previsto dal DPR 142/2004 e s.m.i.)	- 50 m se l'edificio residenziale è ubicato in classe 4, 5 o 6; - 20 m se l'edificio residenziale è ubicato in classe 3; - 10 m se l'edificio residenziale è ubicato in classe 1 o 2.

9. Il presente articolo si applica, per le opere sopra indicate, ai permessi di costruire rilasciati per nuove costruzioni, per ampliamenti di edifici esistenti e per ristrutturazioni che comportano il rifacimento di solai o di pareti perimetrali esterne, nonché in caso di cambio di destinazione d'uso. Per gli ampliamenti e per le ristrutturazioni, in ogni caso, il presente articolo si applica solamente alle parti dell'opera oggetto di intervento.
10. I requisiti della documentazione, sono riportati in allegato (*Allegato H*).

Art. 33 - DPIA semplificata

1. Nel caso di progetti di nuovi edifici da adibirsi ad attività produttive - qualora al momento della presentazione della richiesta del permesso di costruire o della SCIA, o della domanda per il rilascio del certificato di agibilità, non siano ancora definite le attività che vi saranno svolte - sarà sufficiente accompagnare la documentazione di progetto con una DPIA redatta in forma semplificata.
2. La **DPIA semplificata** dovrà riportare almeno le informazioni seguenti:
 - a) individuazione dell'area in cui è prevista la realizzazione del nuovo impianto/infrastruttura e indicazione della destinazione d'uso urbanistica delle aree limitrofe;

 Comune di SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Rev. 01 Settembre 2020
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	

- b) indicazione dei valori limite stabiliti dalla classificazione acustica per l'area di progetto e per le aree limitrofe al nuovo impianto/infrastruttura/attività;
 - c) indicazione dei locali previsti per la nuova attività con riferimento alle proprietà di fono-isolamento delle strutture perimetrali in progetto;
 - d) rappresentazione planimetrica dei dati informativi sul territorio relativi alle aree o ai recettori (edifici adibiti ad ambiente abitativo, edifici adibiti ad attività lavorativa o ricreativa, aree naturalistiche vincolate o parchi pubblici, siti sensibili quali scuole ospedali case di cura e case di riposo) più vicini alla futura attività;
 - e) descrizione delle aree destinate alla viabilità di servizio, delle aree destinate a parcheggio e individuazione della rete stradale esistente che si prevede sia interessata dal traffico indotto dall'attività in progetto.
3. Contestualmente alla presentazione della documentazione in forma semplificata dovranno essere indicate le scelte progettuali specificamente adottate al fine di minimizzare l'impatto acustico dell'insediamento nei confronti dei fabbricati, delle strutture o delle aree maggiormente esposte; tali scelte devono uniformarsi ai seguenti principi generali comunque validi:
- a) nella scelta della dislocazione dei vani all'interno degli edifici, delle aperture, dei vani dedicati alla produzione ove sia prevedibile l'utilizzo di macchinari, siano considerate le dislocazioni sui lati dell'edificio che meno coinvolgono i recettori presenti sul territorio e maggiormente esposti;
 - b) nella progettazione della sistemazione delle aree esterne (anche in relazione all'ubicazione di porte e portoni ed all'ubicazione dei vani adibiti a magazzino) dove sia prevedibile una attività di carico scarico merci o di movimentazione mezzi, siano considerate dislocazioni tali da minimizzare l'esposizione al rumore in corrispondenza dei recettori presenti sul territorio e maggiormente esposti (tenuto conto anche dell'effetto della distanza e dell'effetto schermante di strutture esistenti e/o dello stesso edificio in progetto);
 - c) le installazioni impiantistiche degli edifici in progetto (centrali termiche, impianti di ventilazione, unità di trattamento aria, impianti di condizionamento/refrigerazione, gruppi elettrogeni o altro) siano dislocate in posizioni tali da produrre il minore impatto acustico possibile su recettori presenti sul territorio e maggiormente esposti.
4. La documentazione dovrà essere integrata come previsto Art.18, del presente Regolamento Comunale, non appena sarà definita l'attività che si svolgerà nell'insediamento.
5. L'utilizzo improprio della procedura semplificata, può comportare la revoca del titolo ottenuto, o la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione della documentazione.
6. È possibile inoltre presentare una DPIA redatta in forma semplificata per le attività che:
- a) non impiegano macchinari o impianti rumorosi, o non effettuano operazioni comunque rumorose;
 - b) non hanno possibili sorgenti di rumore dovute ad operazioni di movimentazione di materiale o carico-scarico merci;
 - c) non inducono aumenti di flussi di traffico;
 - d) non inducono rumorosità di tipo antropico.
7. La DPIA, semplificata deve riportare almeno le seguenti indicazioni:
- a) descrizione dell'opera o attività;
 - b) indicazione del territorio interessato specialmente in corrispondenza dei recettori od aree più vicine all'opera in progetto;
 - c) classificazione acustica dell'area dove è individuata l'opera o attività e delle aree in cui sono inseriti i recettori di cui al punto precedente;
 - d) considerazioni, anche qualitative, che dimostrino l'effettiva trascurabilità delle emissioni di rumore trasmesso per via area o per via strutturale verso l'ambiente esterno e/o verso gli ambienti abitativi.
8. Accertate irregolarità nell'uso della procedura semplificata possono comportare la revoca del titolo ottenuto, o la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione della documentazione.
9. Il procedimento semplificato non può essere adottato per le DPIA riferite a:

- a) recettori o aree inserite in classe acustica I, dal piano di zonizzazione acustica comunale;
- b) impianti adibiti ad attività industriale o attività produttiva già definite.

Art. 34 - Requisiti professionali richiesti agli estensori di relazioni acustiche

1. Le valutazioni previsionali di impatto e le valutazioni previsionali di clima acustico devono esser redatte da tecnico competente come definito rispettivamente dall'art.2 comma 6, Legge n. 447/1995 e dal Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

Art. 35 - Isolamento acustico

1. I materiali utilizzati per la costruzione di ambienti abitativi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori e suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, da locali di pubblico spettacolo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie, definite nella Tabella A del D.P.C.M. 05/12/97:
 - a) categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
 - b) categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
 - c) categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
 - d) categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - e) categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - f) categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - g) categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.
3. Ciò premesso, si riporta di seguito la Tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997 dei requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici:

Categorie di cui alla Tab. A	PARAMETRI*				
	R _w *	D _{2m,nT,w}	L _{n,w}	L _{ASmax}	L _{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A,C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B,F,G	50	42	55	35	35

*Valori di R_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

Dove:

R_w: indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti;

D_{2m,nT,w}: indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata;

L_{n,w}: indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato;

L_{ASmax}: livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow

L_{Aeq}: livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.

Per le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, tenendo presente anche quello prodotto dagli assi stradali e di comunicazione in genere, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità ed in particolare la conformità dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art. 36 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio

1. Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo: gli impianti di sollevamento, gli scarichi idraulici, i bagni ed i servizi igienici con relativa rubinetteria. Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
2. La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

 Comune di SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Rev. 01 Settembre 2020
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	

- a) $35 \text{ dB(A)} L_{Amax}$ con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b) $25 \text{ dB(A)} L_{Aeq}$ per i servizi a funzionamento continuo.
3. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.
4. Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art. 37 - Norme sull'impatto acustico per opere ed edifici che ricadono nelle fasce territoriali di pertinenza stradale

1. Nell'ambito delle procedure fissate dal presente Regolamento, ed ai sensi del DPR 30 marzo 2004 n. 142, i titolari dei permessi di costruire rilasciati dopo l'approvazione del presente Regolamento, per edifici rientranti nella fascia di pertinenza stradale di cui al DPR n. 142/2004 devono, nell'esecuzione della costruzione, porre in essere delle opere di mitigazione dei rumori al fine di garantire all'interno dell'edificio il rispetto dei seguenti limiti:
 - a) $35 \text{ dB(A)} L_{eq}$ notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
 - b) $40 \text{ dB(A)} L_{eq}$ notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
 - c) $45 \text{ dB(A)} L_{eq}$ diurno per le scuole.

Art. 38 - Documentazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici

1. La Documentazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la valutazione necessaria atta a garantire che la progettazione di una struttura edilizia tenga conto dei requisiti acustici degli edifici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97, ossia che la struttura edilizia rispetti:
 - a) i requisiti acustici per le sorgenti sonore interne
 - b) i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.
2. La Documentazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una relazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nella quale devono essere dettagliati: gli elementi oggetto delle valutazioni (partizioni, sorgenti sonore interne) e le loro caratteristiche, i risultati delle valutazioni previsionali in rapporto agli standard stabiliti dalla normativa, le modalità di valutazione previsionale adottate. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente, dal progettista e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
3. La predisposizione della Documentazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Urbanistica, Completamento e Nuovo Impianto ex articolo 13 della L.R. 56/77 e s.m.i. (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la valutazione è necessaria ai fini della Denuncia di Inizio Attività), per edifici adibiti a:
 - a) residenza o assimilabili;
 - b) uffici e assimilabili;
 - c) alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
 - d) ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - e) attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - f) attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - g) attività commerciali o assimilabili.
4. In ogni caso la Documentazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici dovrà essere predisposta solo se è prevista la realizzazione di nuove sorgenti sonore interne e/o la realizzazione ex-novo o il rifacimento completo di partizioni significative in relazione ai valori degli indici di valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, e che costituiscono elementi di trasmissione diretta di suoni e delle vibrazioni meccaniche per via solida.

 Comune di SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Rev. 01 Settembre 2020
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	

TITOLO III - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 39 - Controlli e verifiche

1. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza il Comune si avvale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV - Area Tecnico – Scientifica o di Tecnico competente in acustica ai sensi dell'art.2 della Legge 447/1995.

Art. 40 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale

1. chi non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità è punito col pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 10.329,14;
2. chi, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57; (**)
3. chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee del presente Regolamento è punito col pagamento di una somma da € 103,29 a € 516,46;
4. chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga per quanto riguarda il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da € 103,29 a € 516,46; (***)
5. Al comune per i punti 1) e 2) spetta una quota del 30% delle sanzioni amministrative, mentre la restante quota del settanta per cento è attribuita al Bilancio dello Stato. (****)

*) art.8, com.2, L.R. n.21/1999;**) art.10, com.1-2, L. n.447/1995;***) art.8, com.3 lett a)-b)-c L.R. n.21/1999;****) art.10, com.4-, L. n.447/1995 e art.9 L.R. n.21/1999

Art. 41 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica come da ex-art.50 DLGS 267/2000 o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività; tale facoltà è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.

Art. 42 - Periodo transitorio

1. Entro 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione del Regolamento acustico e della zonizzazione acustica comunale, i titolari di attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, inclusi i gestori di impianti sportivi o ricreativi, pubblici esercizi, circoli privati ecc., e comunque i titolari di qualsiasi altra attività rumorosa, sono tenuti a presentare, qualora la propria attività non sia in grado di rispettare attualmente i limiti di rumore previsti dal Piano di classificazione acustica comunale, un Piano di risanamento acustico. Tale Piano di risanamento acustico dovrà contenere una relazione tecnica, sottoscritta da Tecnico competente in acustica, indicante una descrizione degli interventi o delle soluzioni che l'attività intende porre in essere ai fini del contenimento del rumore prodotto ed il termine entro il quale si prevede di adeguarsi ai limiti di legge.
2. le attività per le quali si ipotizzi un possibile superamento dei limiti, sono tenute a presentare alla Regione adeguato Piano di Risanamento entro 12 (dodici) dalla data di approvazione della classificazione acustica del territorio, Piano nel quale andrà indicato anche il termine entro il quale si prevede l'adeguamento ai limiti di legge. Ai sensi del DPCM 01 marzo 1991 tale termine non deve superare i 30 mesi. Le attività che non presentano il suddetto Piano devono in ogni caso adeguarsi ai limiti di zonizzazione entro i sei mesi successivi all'adozione della zonizzazione stessa.
3. Il Comune entro 30 giorni dalla presentazione del Piano di risanamento acustico approva il Piano, indicando il tempo per la sua attuazione e le eventuali prescrizioni da rispettare, oppure esprime il proprio giustificato diniego.
4. Sono fatti salvi i termini e le modalità di adeguamento previsti nel Regolamento acustico per le attività di cava e/o lavorazione e/o stoccaggio di inerti e similari.

Art. 43 - Abrogazione norme precedenti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme precedenti in tema di acustica, contenute in altri Regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con quelle del presente Regolamento.



Regione Veneto



Provincia di Treviso



COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE

MODULISTICA ALLEGATA IN MATERIA ACUSTICA (ALLEGATI AL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE)

ADOTTATO con
Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 18/12/2019

ADEGUATO E APPROVATO con
Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 25/01/2021

Elaborazione Tecnica



Via Roma, 9/a, 31020 Sernaglia della Battaglia (TV)
Tel. + Fax: 0438.861161 & 331.2774762
Lun.- Ven. 08:00-13:00/14:00-18:00
P. IVA 04273210262
info@studiofier.com www.consulenzetreviso.com

SINDACO
Dott. Riccardo Szumski

SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmela Cipullo

ALLEGATO A	Legge 26 Ottobre 1995, n.447	Rif. Regolamento Acustico comunale: Art. 13
Comune di Santa Lucia di Piave		Tel. 0438.466111– Fax. 0438.466190
		Sito Web: www.comunesantalucia.it
Provincia di Treviso		E-mail: info@comunesantalucia.it P.E.C.: comune.santaluciadipiave.tv@pecveneto.it
Piazza 28 ottobre 1918 n.1		C.F. 82002770269 - PI: 00670660265

CANTIERI EDILI

Testo da inserire nella corrispondenza tecnica

LIMITI DI RUMOROSITÀ E ORARI

I limiti di rumorosità sono quelli fissati con la Classificazione Acustica del Comune Santa Lucia di Piave.

Tabella dei valori (D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi	Valori limite di emissione Leq in dB(A)		Valori limite assoluti di immissione Leq in dB(A)	
	diurno	notturno	diurno	notturno
Classe I	45	35	50	40
Classe II	50	40	55	45
Classe III	55	45	60	50
Classe IV	60	50	65	55
Classe V	65	55	70	60
Classe VI	65	65	70	70

Gli orari in cui è consentita l'attivazione di macchinari rumorosi e/o l'esecuzione di lavorazioni rumorose sono:

- a) Per i cantieri edili od assimilabili all'aperto: i giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario
- invernale (dal 21 settembre al 20 giugno): dalle ore **8.00 alle ore 12.00 e dalle 13.30 alle ore 19.00;**
 - estivo (dal 21 giugno al 20 settembre): dalle ore **8.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle ore 20.00.**

Eventuali deroghe ai limiti e/o agli orari su indicati, devono essere richieste al Sindaco, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori con l'**Allegato B** del Regolamento Comunale.

Per cantieri di durata non superiore ai 30 giorni, per i quali si prevede rispetto dei limiti e degli orari indicati dal regolamento, è sufficiente la presentazione dell'**Allegato D** del Regolamento Comunale con la quale il responsabile di cantiere dichiara il contemporaneo rispetto dei limiti, orari e durata del cantiere stesso.

ALLEGATO B	Legge 26 Ottobre 1995, n.447	Rif. Regolamento Acustico comunale: Art. 13
Comune di Santa Lucia di Piave		Tel. 0438.466111– Fax. 0438.466190
		Sito Web: www.comunesantalucia.it
Provincia di Treviso		E-mail: info@comunesantalucia.it P.E.C.: comune.santaluciadipiave.tv@pecveneto.it
Piazza 28 ottobre 1918 n.1		C.F. 82002770269 - PI: 00670660265

**Marca
da bollo**

RICHIESTA PER CANTIERI

OGGETTO: domanda di autorizzazione per attività temporanea in deroga.

Note per la compilazione:

LA DOMANDA VA INOLTRATA ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ, non è garantito il rilascio dell'autorizzazione in deroga richiesta meno di 30 giorni prima dell'inizio del cantiere.

Tale domanda va presentata pre le un'attività cantieristica, edile, stradale o assimilabile, che si contraddistingue anche per una sola delle caratteristiche riportate nel regolamento acustico comunale all'Art.13 comma 11, oppure non rientri in quelle attività che per cui è possibile usufruire dell'*Allegato D*.

Al Sindaco del Comune di SANTA LUCIA DI PIAVE

Ditta:

Sede legale

Via _____ n. _____ CAP _____ Telefono _____ Fax _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il ____/____/____ e residente
a _____ in Via _____ n. _____

Tel _____ Fax _____ e-mail _____

nella qualità di:

☐ TITOLARE

☐ RESPONSABILE

☐ DIRETTORE LAVORI

☐ ALTRO (specificare): _____

C H I E D E

ai sensi dell'art.6, della Legge Quadro 26 ottobre 1995 n.447 e del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose, l'autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 e/o agli orari previsti dal regolamento comunale, per l'utilizzo dei macchinari o attrezzature per cantiere sito nel Comune di Santa Lucia di Piave in Via/Piazza _____ n. _____

DICHIARA

DATA INIZIO LAVORI

DATA FINE LAVORI

LUOGO ATTIVITÀ

ORARIO ATTIVITÀ

ENTITÀ DELLA DEROGA RICHIESTA

LIVELLI SONORI

ELENCO ATTREZZATURE E MACCHINARI UTILIZZATI

Marca	Modello	Anno omologazione	potenza acustica [dB(A)]	Operatività [ore/giorno]

A tal fine, il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia e del Regolamento comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose ed a rispettare ogni prescrizione.

Allega la seguente documentazione obbligatoria:

- 1) planimetria della zona interessata dall'attività rumorosa, compresa un'area sufficientemente vasta da contenere le abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti (estratto P.R.G.);
- 2) relazione tecnico-descrittiva sul cantiere quali durata in giorni, superficie cantiere, operai impiegati, mezzi utilizzati, sulle sorgenti, ubicazione ed orientamento, caratteristiche costruttive, potenze installate ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- 3) valutazione previsionale d'impatto acustico;
- 4) descrizione delle misure tecniche previste per ridurre al minimo le emissioni sonore e le molestie a terzi.

Riferimento per eventuali comunicazioni:

Nome _____ Cognome _____

Luogo _____ data di nascita _____

Indirizzo _____

Telefono _____ fax _____

In fede

Data

Firma

(firma leggibile e timbro della ditta)

PRENDE INOLTRE ATTO CHE:

- ai fini del rispetto del Regolamento acustico la domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio lavori;
- il modello della presente richiesta di autorizzazione deve essere presentato compilato in tutte le sue parti e comprensivo degli allegati. In caso di incompletezza della documentazione e delle informazioni richieste i termini sono interrotti e saranno ripresi alla regolarizzazione della domanda;
- l'ufficio competente si riserva di chiedere ad integrazione della domanda la predisposizione di una valutazione di impatto acustico anche fuori dai casi specificati al precedente punto
- l'eventuale parere espresso dall'ARPA ai fini della presente autorizzazione è soggetto agli oneri previsti dal tariffario ARPA. L'ARPA provvederà ad emettere regolare fattura intestata al richiedente l'autorizzazione;
- il provvedimento di autorizzazione, anche su indicazione di ARPA, potrà prevedere prescrizioni e l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante;
- la concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante;
- anche a cantiere avviato, qualora se ne ravvisasse la necessità, potranno essere imposte limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti e specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico;

In fede

Data

Firma

(firma leggibile e timbro della ditta)

Informativa sulla privacy

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Santa Lucia di Piave nella persona del Sindaco Piazza 28 ottobre 1918 n.1,31025 - Treviso - Tel. 0438 466111 - Email: info@comunesantalucia.it PEC: comune.santaluciadipiave.tv@pecveneto.it ;
- il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) nella persona di: **MADDALOZZO BRUNO C.F. MDDBRN56P17A443G** TEL. 0439.588033 Email inform.az@libero.it PEC bmaddalozzo@pec.it
- i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria di cui all'oggetto, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle normative vigenti; saranno trattati su strumento cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con modalità idonee a garantire la sicurezza;
- essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'espletamento delle finalità di cui all'oggetto, nonché nei casi previsti dalla Legge n. 241/1990 in materia di accesso e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000);
- i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque nei termini di legge;
- l'interessato può esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e l'opposizione al loro trattamento, oltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
- l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'archiviazione della pratica.

La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell'informativa, costituisce espressione di libero, informato e inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall'art.7 GDPR 2016/676.

Data

Firma

(firma leggibile e timbro della ditta)

(firma leggibile e timbro della ditta)

ALLEGATO C	Legge 26 Ottobre 1995, n.447	Rif. Regolamento Acustico comunale: Art. 18
Comune di Santa Lucia di Piave		Tel. 0438.466111– Fax. 0438.466190
		Sito Web: www.comunesantalucia.it
Provincia di Treviso		E-mail: info@comunesantalucia.it
Piazza 28 ottobre 1918 n.1		P.E.C.: comune.santaluciadipiave.tv@pecveneto.it C.F. 82002770269 - PI: 00670660265

**Marca
da bollo**

RICHIESTA PER MANIFESTAZIONI

OGGETTO: domanda di autorizzazione per attività temporanea in deroga.

Note per la compilazione:

LA DOMANDA VA INOLTRATA ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ RUMOROSA, non è garantito il rilascio dell'autorizzazione in deroga se la domanda viene inoltrata con un termine inferiore.

La domanda deve essere compilata integralmente: non si assicura il rilascio dell'autorizzazione nel caso di domanda incompleta. Per le manifestazioni che si prevede vengano esercitate nel rispetto dei limiti, orari e condizioni di cui al Regolamento Comunale, è sufficiente presentare la DICHIARAZIONE (*Allegato E*).

Al Sindaco del Comune di SANTA LUCIA DI PIAVE

Ditta:

Sede legale

Via _____ n. _____ CAP _____ Telefono _____ Fax _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il ____/____/____ e residente
a _____ in Via _____ n. _____

Tel _____ Fax _____ e-mail _____

nella qualità di:

☐ ORGANIZZATORI

☐ RESPONSABILE

☐ ALTRO (specificare): _____

C H I E D E

ai sensi dell'art.6 della Legge 26 ottobre 1995 n.447 e del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose, l'autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 e/o agli orari previsti dal Regolamento Comunale Art.18, per l'utilizzo dei macchinari, strumenti per manifestazione:

☐ denominazione della manifestazione _____

☐ da svolgersi nel comune di Santa Lucia di Piave in Via/Piazza _____ n. _____

A tale scopo e sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

DATA INIZIO MANIFESTAZIONE

DATA FINE MANIFESTAZIONE

LUOGO MANIFESTAZIONE ZONA ACUSTICA

ZONA ACUSTICA

ORARI MANIFESTAZIONE

ENTITÀ DELLA DEROGA RICHIESTA

ALLEGATA

- 1) Planimetria della zona con indicazione delle abitazioni vicine e della loro distanza dell'area della manifestazione, posizionamento eventuale palco e posizione e orientamento diffusori acustici;
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulla manifestazione, superficie dell'area, afflusso previsto, numero di diffusori acustici utilizzati, potenza impianto amplificazione, distanza minima da edifici in metri ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- 3) valutazione previsionale d'impatto acustico;
- 4) Documentazione tecnica relativa alle misure previste per il contenimento delle emissioni sonore.

Riferimento per eventuali comunicazioni:

Nome _____ Cognome _____

Luogo _____ data di nascita _____

Indirizzo _____

Telefono _____ fax _____

In fede

Data

Firma

(firma leggibile e timbro della ditta)

PRENDE INOLTRE ATTO CHE:

- ai fini del rispetto del Regolamento acustico la domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio lavori;
- il modello della presente richiesta di autorizzazione deve essere presentato compilato in tutte le sue parti e comprensivo degli allegati. In caso di incompletezza della documentazione e delle informazioni richieste i termini sono interrotti e saranno ripresi alla regolarizzazione della domanda;
- l'ufficio competente si riserva di chiedere ad integrazione della domanda la predisposizione di una valutazione di impatto acustico anche fuori dai casi specificati al precedente punto
- l'eventuale parere espresso dall'ARPA ai fini della presente autorizzazione è soggetto agli oneri previsti dal tariffario ARPA. L'ARPA provvederà ad emettere regolare fattura intestata al richiedente l'autorizzazione;
- il provvedimento di autorizzazione, anche su indicazione di ARPA, potrà prevedere prescrizioni e l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante;
- la concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante;
- anche a cantiere avviato, qualora se ne ravvisasse la necessità, potranno essere imposte limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti e specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico;

In fede

Data

Firma

(firma leggibile e timbro della ditta)

Informativa sulla privacy

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Santa Lucia di Piave nella persona del Sindaco Piazza 28 ottobre 1918 n.1,31025 - Treviso - Tel. 0438 466111 - Email: info@comunesantalucia.it PEC: comune.santaluciadipiave.tv@pecveneto.it ;
- il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) nella persona di: **MADDALOZZO BRUNO** C.F. MDDBRN56P17A443G TEL. 0439.588033 Email inform.az@libero.it PEC bmaddalozzo@pec.it
- i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria di cui all'oggetto, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle normative vigenti; saranno trattati su strumento cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con modalità idonee a garantire la sicurezza;
- essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'espletamento delle finalità di cui all'oggetto, nonché nei casi previsti dalla Legge n. 241/1990 in materia di accesso e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000);
- i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque nei termini di legge;
- l'interessato può esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e l'opposizione al loro trattamento, oltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
- l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'archiviazione della pratica.

La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell'informativa, costituisce espressione di libero, informato e inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall'art.7 GDPR 2016/676.

Data

Firma

(firma leggibile e timbro della ditta)

ALLEGATO D	Legge 26 Ottobre 1995, n.447	Rif. Regolamento Acustico comunale: Art. 13
Comune di Santa Lucia di Piave		Tel. 0438.466111 – Fax. 0438.466190
		Sito Web: www.comunesantalucia.it
Provincia di Treviso		E-mail: info@comunesantalucia.it P.E.C.: comune.santaluciadipiave.tv@pecveneto.it
Piazza 28 ottobre 1918 n.1		C.F. 82002770269 - PI: 00670660265

DICHIARAZIONE PER CANTIERI

ATTENZIONE!

La presente Dichiarazione è alternativa all'Autorizzazione in deroga e può essere presentata SOLO nel caso in cui si preveda di rispettare TUTTE le condizioni dell'art.13 del Regolamento Comunale. In caso contrario è necessario presentare DOMANDA come da Allegato B del Regolamento comunale, corredato di marca da bollo da presentare almeno 30 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose ed ottenere la relativa AUTORIZZAZIONE IN DEROGA.

Al Sindaco del Comune di SANTA LUCIA DI PIAVE

Ditta:

Sede legale

Via _____ n. _____ CAP _____ Telefono _____ Fax _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il ____/____/____

e residente a _____ in Via _____ n. _____

Tel _____ Fax _____ e-mail _____

P.IVA: _____

nella qualità di:

☐ TITOLARE

☐ RESPONSABILE

☐ DIRETTORE LAVORI

☐ altro (specificare): _____

Cantiere ubicato nel Comune di Santa Lucia di Piave in Via/Piazza sito in via _____,

n. _____, Fg. _____, Particella _____.

(indicare il luogo esatto: indirizzo esatto o riferimenti utili ad individuare la localizzazione)

DICHIARA

Che le attività da cui si generano perturbazioni rumorose riguardano il cantiere:

_____ di cui alla autorizzazione/titolo abilitativo n° _____ del

_____.

del tipo:

☐ Edile

☐ Stradale

☐ Altro: _____

Con tipologia e oggetto dell'opera:

☐ Pubblica,

☐ Privati.

dove verranno impiegati i seguenti macchinari ed attrezzature rumorose: descrizione dettagliata delle macchine e degli impianti coinvolti nelle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma dei lavori.

ELENCO ATTREZZATURE E MACCHINARI UTILIZZATI

Tipo	Modello	Anno omologazione	potenza acustica [dB(A)]	Operatività [ore/giorno]

Giorni:

dal _____ al _____

Orari:

dalle ore ____ : ____ alle ore ____ : ____ e dalle ore ____ : ____ alle ore ____ : ____

Responsabile della gestione acustica:

La reperibilità del Responsabile della gestione acustica (e di un suo sostituto) **deve sempre essere garantita** durante lo svolgimento del cantiere.

COGNOME _____ NOME _____ telefono cellulare _____

Sostituto:

COGNOME _____ NOME _____ telefono cellulare _____

A tal fine il sottoscritto,

DICHIARA INOLTRE

Sotto la propria responsabilità, di conoscere la normativa nazionale in materia, di rispettare quanto indicato nella stessa e nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, in particolare, di RISPETTARE gli ORARI e i LIMITI di cui all'art.13 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose.

Documentazione obbligatoria da allegare:

1. Planimetria dell'area interessata con evidenziate le sorgenti rumorose, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone e comunità;
2. Relazione tecnica-descrittiva sulle sorgenti rumorose, ubicazione, eventuali schede tecniche ed ogni

- altra informazione ritenuta utile;
3. Elenco degli accorgimenti tecnico/procedurali per l'ulteriore limitazione del disturbo;
 4. Fotocopia del documento di riconoscimento.

PRENDE INOLTRE ATTO CHE:

- ai fini del rispetto del Regolamento acustico la dichiarazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio lavori;
- il modello della presente dichiarazione deve essere presentato compilato in tutte le sue parti e comprensivo degli allegati.
- l'ufficio competente si riserva di chiedere ad integrazione della dichiarazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico anche fuori dai casi specificati al precedente punto;
- l'eventuale parere espresso dall'ARPA ai fini della presente dichiarazione è soggetto agli oneri previsti dal tariffario ARPA. L'ARPA provvederà ad emettere regolare fattura intestata al dichiarante;
- la concessione in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante;
- anche a cantiere avviato, qualora se ne ravvisasse la necessità, potranno essere imposte limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti e specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico.

In fede

Data

Firma

(firma leggibile e timbro della ditta)

Informativa sulla privacy

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Santa Lucia di Piave nella persona del Sindaco Piazza 28 ottobre 1918 n.1,31025 - Treviso - Tel. 0438 466111 - Email: info@comunesantalucia.it PEC: comune.santaluciadipiave.tv@pecveneto.it ;
- il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) nella persona di: **MADDALOZZO BRUNO C.F. MDDBRN56P17A443G** TEL. 0439.588033 Email inform.az@libero.it PEC bmaddalozzo@pec.it
- i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria di cui all'oggetto, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle normative vigenti; saranno trattati su strumento cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con modalità idonee a garantire la sicurezza;
- essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'espletamento delle finalità di cui all'oggetto, nonché nei casi previsti dalla Legge n. 241/1990 in materia di accesso e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000);
- i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque nei termini di legge;
- l'interessato può esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e l'opposizione al loro trattamento, oltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
- l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'archiviazione della pratica.

La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell'informativa, costituisce espressione di libero, informato e inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall'art.7 GDPR 2016/676.

Data

Firma

(firma leggibile e timbro della ditta)

ALLEGATO E	Legge 26 Ottobre 1995, n.447	Rif. Regolamento Acustico comunale: Art. 18 ed Integrazione Tecnica - I
Comune di Santa Lucia di Piave		Tel. 0438.466111– Fax. 0438.466190
Provincia di Treviso		Sito Web: www.comunesantalucia.it
Piazza 28 ottobre 1918 n.1		E-mail: info@comunesantalucia.it P.E.C.: comune.santaluciadipiave.tv@pecveneto.it
		C.F. 82002770269 - PI: 00670660265

DICHIARAZIONE PER MANIFESTAZIONE

Dichiarazione per attività rumorosa temporanea in luogo pubblico (feste popolari, luna park, ecc.)

ATTENZIONE!

La presente Dichiarazione è alternativa all'Autorizzazione in Deroga e può essere presentata SOLO nel caso in cui si preveda di rispettare TUTTE le condizioni dell'art. 18 del Regolamento Comunale. In caso contrario è necessario presentare DOMANDA, come da Allegato C del Regolamento comunale corredato di marca da bollo da presentare almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione ed ottenere la relativa AUTORIZZAZIONE IN DEROGA.

Al Sindaco del Comune di SANTA LUCIA DI PIAVE

Ditta:

Sede legale

Via _____ n. _____ CAP _____ Telefono _____ Fax _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il ____/____/____

e residente a _____ in Via _____ n. _____

Tel _____ Fax _____ e-mail _____

Referente dell'aspetto acustico:

(Nome-Cognome-Recapito telefonico)

nella qualità di:

☐ ORGANIZZATORE

☐ RESPONSABILE

☐ DIRETTORE LAVORI

☐ ALTRO (specificare): _____

Della manifestazione: _____

(Specificare la tipologia di manifestazione che si intende effettuare)

COMUNICA

Giorni:

_____ - _____ - _____

Orari:

dalle ore ____ : ____ alle ore ____ : ____ - dalle ore ____ : ____ alle ore ____ : ____

dalle ore ____ : ____ alle ore ____ : ____ - dalle ore ____ : ____ alle ore ____ : ____

nel Comune di Santa Lucia di Piave in Via/Piazza _____ n. _____

(indicare il luogo esatto: indirizzo esatto o riferimenti utili ad individuare la localizzazione)

Zona acustica _____

(indicare la classificazione in cui rientra la zona)

Si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in:

Per cui verranno utilizzati i seguenti strumenti/apparecchi:

ELENCO STRUMENTO/APPARECCHIO - SORGENTE RUMOROSA

Tipologia	Modello	Posizionamento/ Orientamento Sorgente	Possibilità di regolazione volume	Pressione acustica (p. nom./1m) [dB]	Potenza nominale [W]
			☐ SI ☐ NO		
			☐ SI ☐ NO		
			☐ SI ☐ NO		
			☐ SI ☐ NO		
			☐ SI ☐ NO		
			☐ SI ☐ NO		
			☐ SI ☐ NO		

Locali più prossimi all'attività (indirizzo)	d Distanza [m]	TIPO (COME DA INTEGRAZIONE TECNICA - I)		N.	
		☐ A' ☐ A''		☐ 1	☐ 9
		☐ B' ☐ B''		☐ 2	☐ 10
				☐ 3	☐ 11
		☐ C' ☐ C''		☐ 4	☐ 12
		☐ D' ☐ D''		☐ 5	☐ 13
				☐ 6	☐ 14
		☐ E' ☐ E''		☐ 7	☐ 15
		☐ F' ☐ F''		☐ 8	☐ 16

Accorgimenti adottati diminuire il disturbo dal rumore (Es. taratura impianto, orientamento palco, posizionamento barriere fonoassorbenti, ecc.):

A tal fine il sottoscritto,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

1. di conoscere la normativa nazionale in materia,
2. di rispettare quanto indicato nella stessa e nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, in particolare,
3. di RISPETTARE gli ORARI e i LIMITI di cui all'art. 18 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose;
4. di non superare, comunque, il limite massimo assoluto di immissione sonora di 70 dB(A) in facciata degli edifici confinanti con l'area in cui si svolge l'attività; esclusi i limiti differenziali ed i rumori particolari penalizzanti.

Documentazione OBBLIGATORIA da allegare:

1. Descrizione della manifestazione;
2. Planimetria dell'area interessata con evidenziate le sorgenti rumorose, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone e comunità;
3. Descrizione delle sorgenti rumorose, ubicazione, eventuali schede tecniche ed ogni altra informazione ritenuta utile;
4. Elenco degli accorgimenti tecnico/procedurali per l'ulteriore limitazione del disturbo;
5. Tabelle del presente modello debitamente compilate;
6. Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante.

In fede

Data

Firma

(firma leggibile e timbro della ditta)

Informativa sulla privacy

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Santa Lucia di Piave nella persona del Sindaco Piazza 28 ottobre 1918 n.1,31025 - Treviso - Tel. 0438 466111 - Email: info@comunesantalucia.it PEC: comune.santaluciadipiave.tv@pecveneto.it ;
- il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) nella persona di: **MADDALOZZO BRUNO C.F. MDDBRN56P17A443G** TEL. 0439.588033 Email inform.az@libero.it PEC bmaddalozzo@pec.it
- i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria di cui all'oggetto, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle normative vigenti; saranno trattati su strumento cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con modalità idonee a garantire la sicurezza;
- essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'espletamento delle finalità di cui all'oggetto, nonché nei casi previsti dalla Legge n. 241/1990 in materia di accesso e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000);
- i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque nei termini di legge;
- l'interessato può esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e l'opposizione al loro trattamento, oltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
- l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'archiviazione della pratica.

La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell'informativa, costituisce espressione di libero, informato e inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall'art.7 GDPR 2016/676.

Data

Firma

(firma leggibile e timbro della ditta)

ALLEGATO F	Legge 26 Ottobre 1995, n.447	Rif. Regolamento Acustico comunale: Art. 4
Comune di Santa Lucia di Piave		Tel. 0438.466111– Fax. 0438.466190
		Sito Web: www.comunesantalucia.it
Provincia di Treviso		E-mail: info@comunesantalucia.it
Piazza 28 ottobre 1918 n.1		P.E.C.: comune.santaluciadipiave.tv@pecveneto.it
		C.F. 82002770269 - PI: 00670660265

NULLA OSTA ACUSTICO

Prot. n. _____

Pratica n. _____

OGGETTO: LEGGE 26 ottobre 1995 n. 447 art. 8 punto 6 - NULLA OSTA ACUSTICO

DITTA: _____

IL RESPONSABILE

VISTA la richiesta presentata da _____, diretta ad ottenere il nulla osta acustico;

VISTA la relazione dalla quale si evince che la rumorosità derivante dall'attività lavorativa della Ditta sopraccitata rispetterà i limiti di accettabilità diurni e notturni per l'ambiente esterno e i limiti previsti negli ambienti abitativi fissati dal DPCM 14 novembre 1997;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. _____ di Classificazione Acustica Comunale;

VISTO il DPCM 1 marzo 1991;

VISTO il DPCM 14 novembre 1997;

VISTA la legge 26 ottobre 1995 n. 447;

VISTA la Legge 08.06.1990 n.142;

RILASCIA NULLA-OSTA

per l'inserimento dell'attività di _____ nell'edificio sito in via (oppure mappali, ecc...)

con l'obbligo del rispetto dei seguenti

limiti:

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
	<i>diurno (06.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

È fatto obbligo inoltre di:

adottare tutte le misure necessarie allo scopo di evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
richiedere un nuovo nulla-osta per ogni diversa destinazione del fabbricato, od in caso di ampliamento, ristrutturazione o spostamento, o per modifica del ciclo tecnologico;
produrre al Comune entro 90 giorni dall'avvio dell'attività di opportuna indagine fonometrica a dimostrazione del rispetto dei limiti fissati.

Il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutti i controlli ritenuti necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla rumorosità.

Il presente nulla-osta **sarà revocato in caso di mancato adeguamento ai limiti di accettabilità ed alle condizioni più sopra indicate nei tempi e modi prescritti ed in ogni altro caso previsto dalla Legge.**

La trasgressione a quanto sopra comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

ALLEGATO G	Legge 26 Ottobre 1995, n.447	Rif. Regolamento Acustico comunale: Art. 30
Comune di Santa Lucia di Piave		Tel. 0438.466111– Fax. 0438.466190
		Sito Web: www.comunesantalucia.it
Provincia di Treviso		E-mail: info@comunesantalucia.it P.E.C.: comune.santaluciadipiave.tv@pecveneto.it
Piazza 28 ottobre 1918 n.1		C.F. 82002770269 - PI: 00670660265

DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

redatta ai sensi della DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008)

La documentazione previsionale di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La relazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata ed approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

La relazione dovrà contenere:

- Descrizione dell'attività e del ciclo lavorativo;
- Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito;
- Descrizione delle sorgenti di rumore;
- Valutazione del presumibile volume di traffico indotto dall'insediamento confrontato con i livelli di rumore esistenti;
- Indicazione dei livelli di rumore prima dell'attivazione del nuovo insediamento dedotte analiticamente o dai rilievi fonometrici;
- Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere il confronto;
- Analisi comparativa tra i livelli di rumore ottenuti ai punti precedenti ed i limiti di emissione ed immissione;
- Descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

I contenuti degli elaborati cartografici allegati alla documentazione di impatto ambientale sono:

- Copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- Stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- Indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico di ciascuna di esse;
- Mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione interventi in progetto e/o quantificazione puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori presenti.

ALLEGATO H	Legge 26 Ottobre 1995, n.447	Rif. Regolamento Acustico comunale: Art. 32
Comune di Santa Lucia di Piave		Tel. 0438.466111– Fax. 0438.466190
		Sito Web: www.comunesantalucia.it
Provincia di Treviso		E-mail: info@comunesantalucia.it
Piazza 28 ottobre 1918 n.1		P.E.C.: comune.santaluciadipiave.tv@pecveneto.it
		C.F. 82002770269 - PI: 00670660265

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA)

redatta ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008)

La VPCA deve essere redatta conformemente ai criteri stabiliti dal D.D.G. ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 «Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95».

- 1) la VPCA dovrà descrivere esaurientemente lo scenario acustico in cui l'opera andrà ad insediarsi e contenere almeno:
 - a) descrizione esauritiva dell'opera da realizzare;
 - b) descrizione esauritiva dell'area indagata, delle attività ed infrastrutture presenti;
 - c) l'indicazione dei valori limite sia assoluti che differenziali da applicare rispettivamente alle emissioni delle singole sorgenti e alle immissioni generate dall'insieme di sorgenti da cui dipendono i livelli di clima acustico dell'area indagata.
 - d) per ogni sorgente dovranno essere fornite le indicazioni di carattere generale che consentano di individuare le principali cause e meccanismi di generazione delle emissioni di rumore che condizionano il clima acustico dell'area indagata;
 - e) le modalità di esecuzione della campagna di misure eseguite per la caratterizzazione sonora dell'area;
 - f) i risultati della campagna di misure fonometriche, eventualmente integrata dall'applicazione di tecniche di calcolo previsionale acustica di tutta l'area interessata dalla realizzazione dell'opera, con particolare attenzione alle posizioni in cui è prevista la presenza dei recettori sensibili;
 - g) effetti acustici indotti da opere/attività già autorizzate alla data di presentazione della VPCA ma non ancora realizzate e le cui emissioni potranno contribuire al raggiungimento dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico dell'area oggetto di indagine.

<i>ALLEGATO I</i>	<i>Legge 26 Ottobre 1995, n.447</i>	<i>Rif. Regolamento Acustico comunale: Art. 13</i>
Comune di Santa Lucia di Piave		Tel. 0438.466111– Fax. 0438.466190
Provincia di Treviso		Sito Web: www.comunesantalucia.it
Piazza 28 ottobre 1918 n.1		E-mail: info@comunesantalucia.it P.E.C.: comune.santaluciadipiave.tv@pecveneto.it
		C.F. 82002770269 - PI: 00670660265

AVVISO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CANTIERE

IL SOTTOSCRITTO: _____

IN QUALITÀ DI: _____

DELLA DITTA: _____

CON RECAPITO TELEFONICO: _____

RENDE NOTO CHE:

NEI GIORNI _____

DALLE ORE _____ ALLE ORE _____

E

DALLE ORE _____ ALLE ORE _____

PRESSO:

SARÀ ATTIVO IL CANTIERE:

☐ EDILE

☐ STRADALE

☐ ALTRO

<i>ALLEGATO L</i>	<i>Legge 26 Ottobre 1995, n.447</i>	<i>Rif. Regolamento Acustico comunale: Art. 18</i>
Comune di Santa Lucia di Piave		Tel. 0438.466111– Fax. 0438.466190
Provincia di Treviso		Sito Web: www.comunesantalucia.it
Piazza 28 ottobre 1918 n.1		E-mail: info@comunesantalucia.it
		P.E.C.: comune.santaluciadipiave.tv@pecveneto.it
		C.F. 82002770269 - PI: 00670660265

AVVISO DI SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA

IL SOTTOSCRITTO: _____

IN QUALITÀ DI: _____

DELLA DITTA: _____

CON RECAPITO TELEFONICO: _____

RENDE NOTO CHE:

NEI GIORNI _____

DALLE ORE _____ **ALLE ORE** _____

E

DALLE ORE _____ **ALLE ORE** _____

PRESSO:

SI SVOLGERÀ:

<i>ALLEGATO M</i>	<i>Legge 26 Ottobre 1995, n.447</i>	<i>Rif. Regolamento Acustico comunale: Art. 18</i>
Comune di Santa Lucia di Piave		Tel. 0438.466111– Fax. 0438.466190
		Sito Web: www.comunesantalucia.it
Provincia di Treviso		E-mail: info@comunesantalucia.it P.E.C.: comune.santaluciadipiave.tv@pecveneto.it
Piazza 28 ottobre 1918 n.1		C.F. 82002770269 - PI: 00670660265

ELENCO SITI DEDICATI ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

N.	Nome Area/Sito	Localizzazione	Tipologia
1	AREA Fiere di Santa Lucia di Piave	Via Mareno (SP45), 2	varie
2	Padiglioni Filanda	Via Mareno (SP45), 1	varie

INTEGRAZIONE TECNICA - I	Legge 26 Ottobre 1995, n.447	Rif. Regolamento Acustico comunale: Art. 18 Allegato E
Comune di Santa Lucia di Piave		Tel. 0438.466111– Fax. 0438.466190
Provincia di Treviso		Sito Web: www.comunesantalucia.it
Piazza 28 ottobre 1918 n.1		E-mail: info@comunesantalucia.it P.E.C.: comune.santaluciadipiave.tv@pecveneto.it
		C.F. 82002770269 - PI: 00670660265

**INTEGRAZIONE TECNICA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DISTANZE TRA SORGENTE RUMOROSA
E RICETTORE SENSIBILE**

Come utilizzare i grafici e le tabelle:

Conoscendo il Livello di potenza sonora L_w , del diffusore acustico (quasi sempre fornito dal costruttore), e la distanza dal recettore più prossimo (individuabile da un qualsiasi applicativo di mappe come ad esempio Google Eart® o Google Maps®) si riesce ad individuare se il rumore è disturbante o meno.

Una volta individuata la situazione di interesse basta riportare a pagina 2 dell'allegato E:

Tipo	N.	
☐ A' ☐ A''	☐ 1	☐ 9
☐ B' ☐ B''	☐ 2	☐ 10
☐ C' ☐ C''	☐ 3	☐ 11
☐ D' ☐ D''	☐ 4	☐ 12
☐ E' ☐ E''	☐ 5	☐ 13
☐ F' ☐ F''	☐ 6	☐ 14
	☐ 7	☐ 15
	☐ 8	☐ 16

Il "Tipo" è riferito alla sorgente e al rumore prodotto dalla stessa (riportata nelle colonne a destra dei grafici da pag. 3 a pag. 8).

Il "N." è riferito alla riga dalle tabelle (riportate nelle colonne, a destra, dei grafici da pag. 3 a pag. 8) da scegliere in funzione della distanza dal recettore.

Nota:

Si ricorda che seppur in deroga, e quindi non facendo riferimento ai limiti di zona del piano di zonizzazione acustica, in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, **il limite da non superare è di 70 dB(A)**, inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora. Con le stesse modalità di misurazione, qualora le immissioni di rumore siano dovute ad eventi collocati nello stesso stabile ove si svolge l'attività o in locali attigui, **il livello equivalente di rumore da non superare è di 50 dB(A)** a finestre chiuse. **Non si applicano i limiti di immissione differenziali e i fattori correttivi di cui al punto 15 dell'all. A) al DM 16/3/98.**

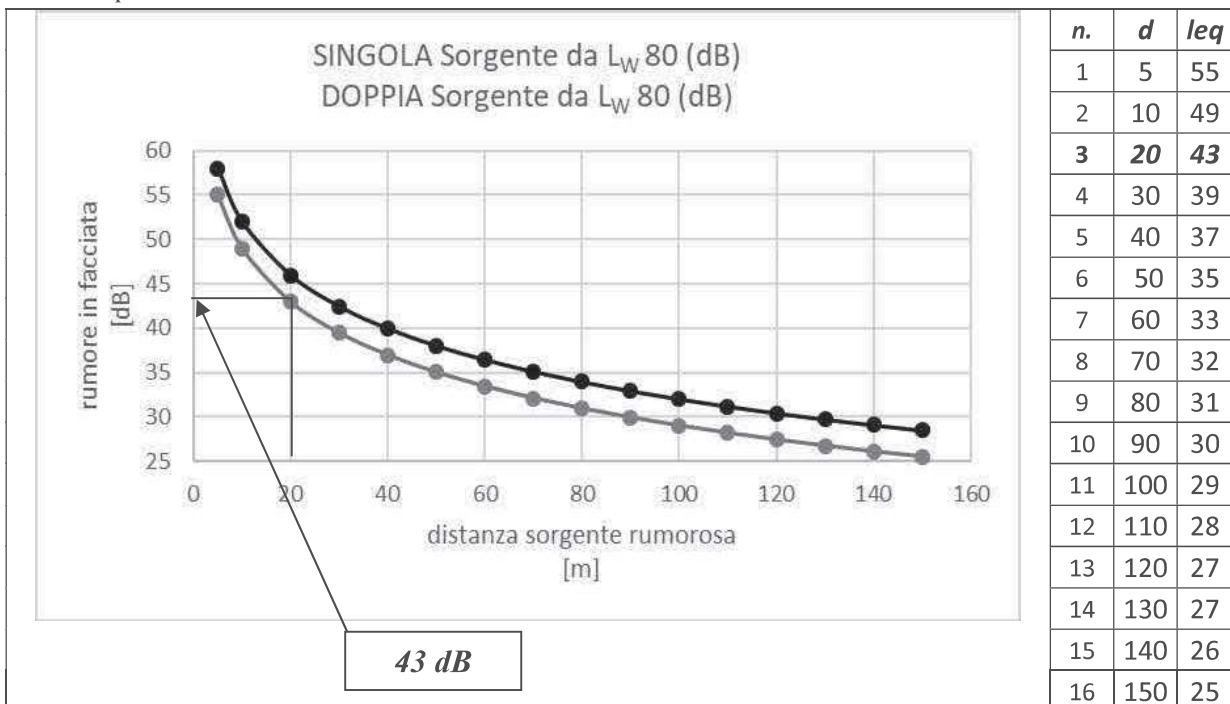
Per l'elaborazione dei grafici/tabelle si è Considerando una propagazione sferica con anche l'ipotesi di sorgente puntiforme è possibile individuare, a grandi linee, l'attenuazione del rumore in funzione della distanza, al recettore più prossimo.

Per questo si propongono vari scenari in funzione della sorgente (L_w) / distanza (d).

Di seguito due esempi esplicativi:

1° Esempio

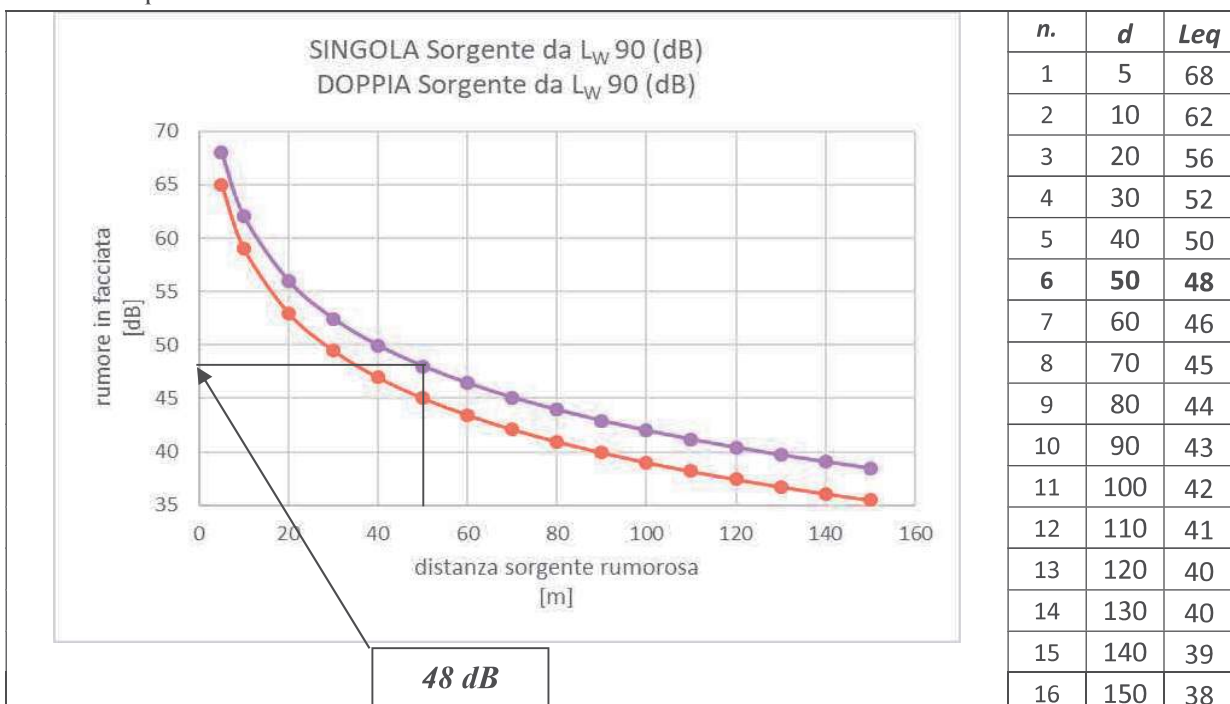
N.1 diffusore, quindi SINGOLA Sorgente da L_W 80 Db, alla distanza di 20 metri avrà un rumore in facciata pari a 43 Db.



Tipo	n.	d [m]	Leq [dB]
C'	3	20	43

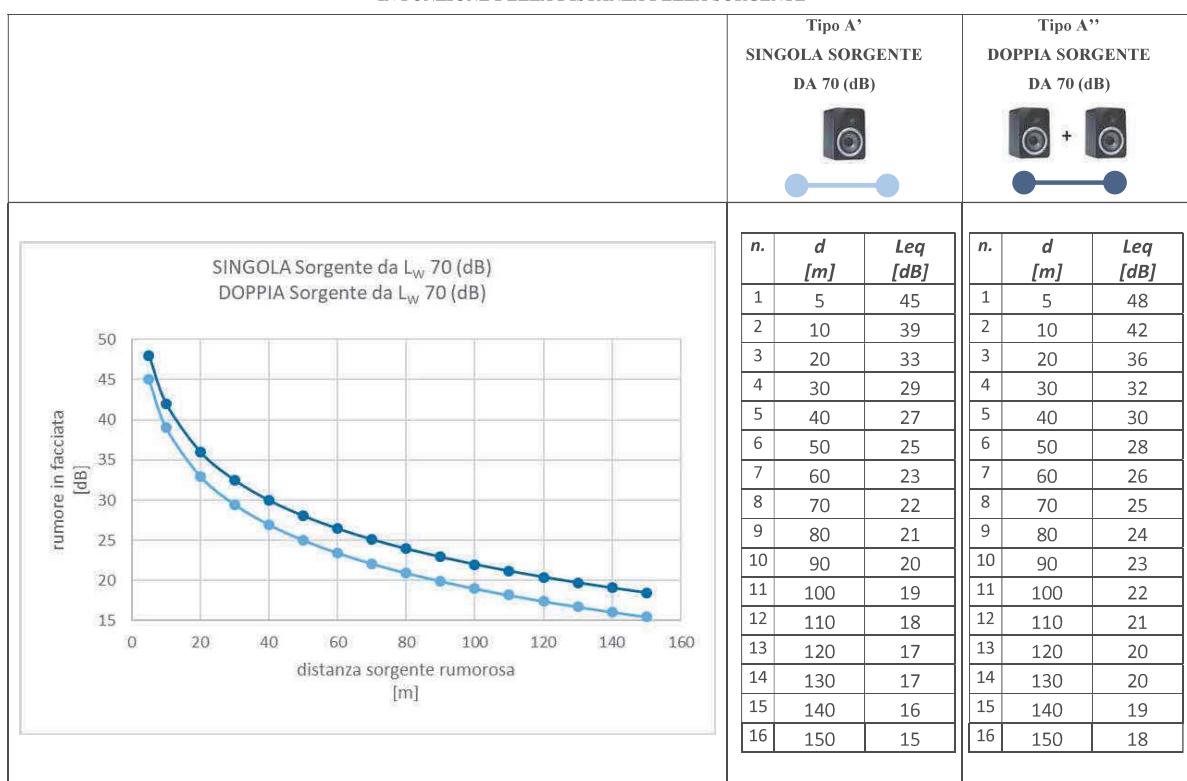
2° Esempio

N.2 diffusori quindi DOPPIA Sorgente da L_W 90 dB ciascuna alla distanza di 40 metri si avrà un rumore in facciata pari a 48 dB.



Tipo	n.	D [m]	Leq [dB]
E''	6	50	48

**APPENDICE RIGUARDANTE I LIVELLI DI POSSIBILI RUMORE IN FACCIATA
IN FUNZIONE DELLA DISTANZA DELLA SORGENTE**



Tipo B'
SINGOLA SORGENTE
DA 75 (dB)



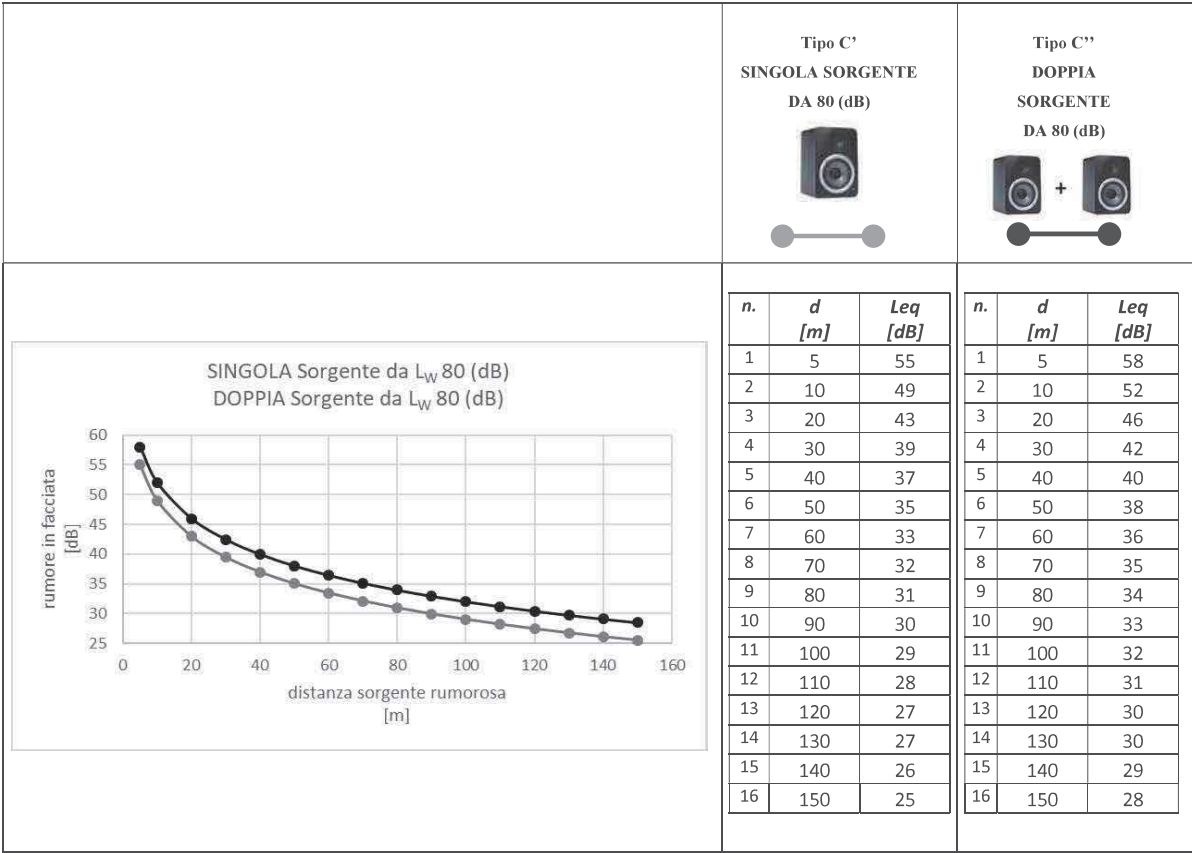
Tipo B''
DOPPIA SORGENTE
DA 75 (dB)



SINGOLA Sorgente da L_W 75 (dB)
DOPPIA Sorgente da L_W 75(dB)



n.	d [m]	Leq [dB]
1	5	50
2	10	44
3	20	38
4	30	34
5	40	32
6	50	30
7	60	28
8	70	27
9	80	26
10	90	25
11	100	24
12	110	23
13	120	22
14	130	22
15	140	21
16	150	20



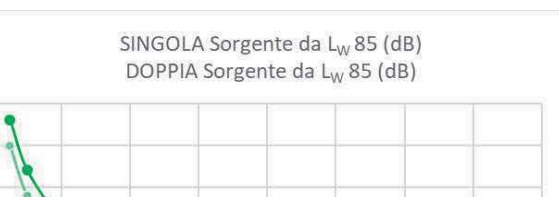
Tipo D'
SINGOLA SORGENTE
DA 85 (dB)



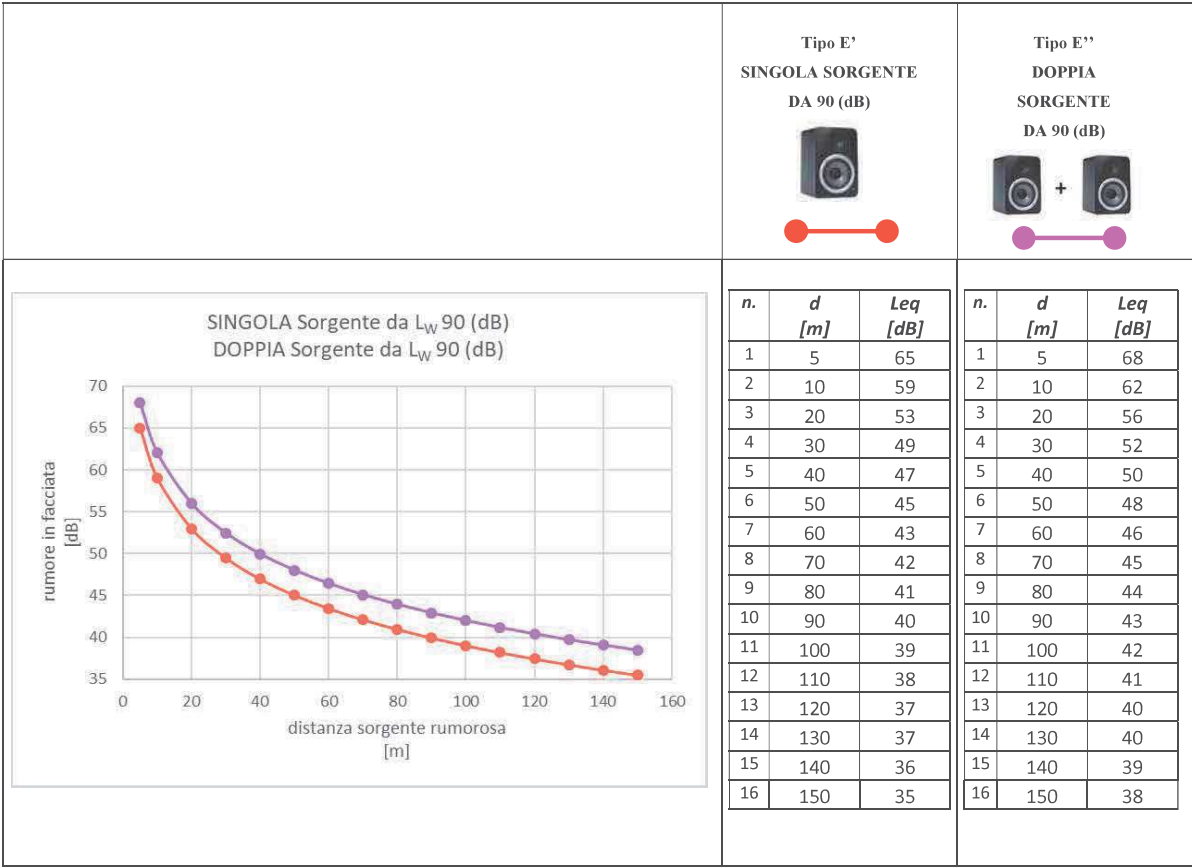
Tipo D''
DOPPIA SORGENTE
DA 85 (dB)

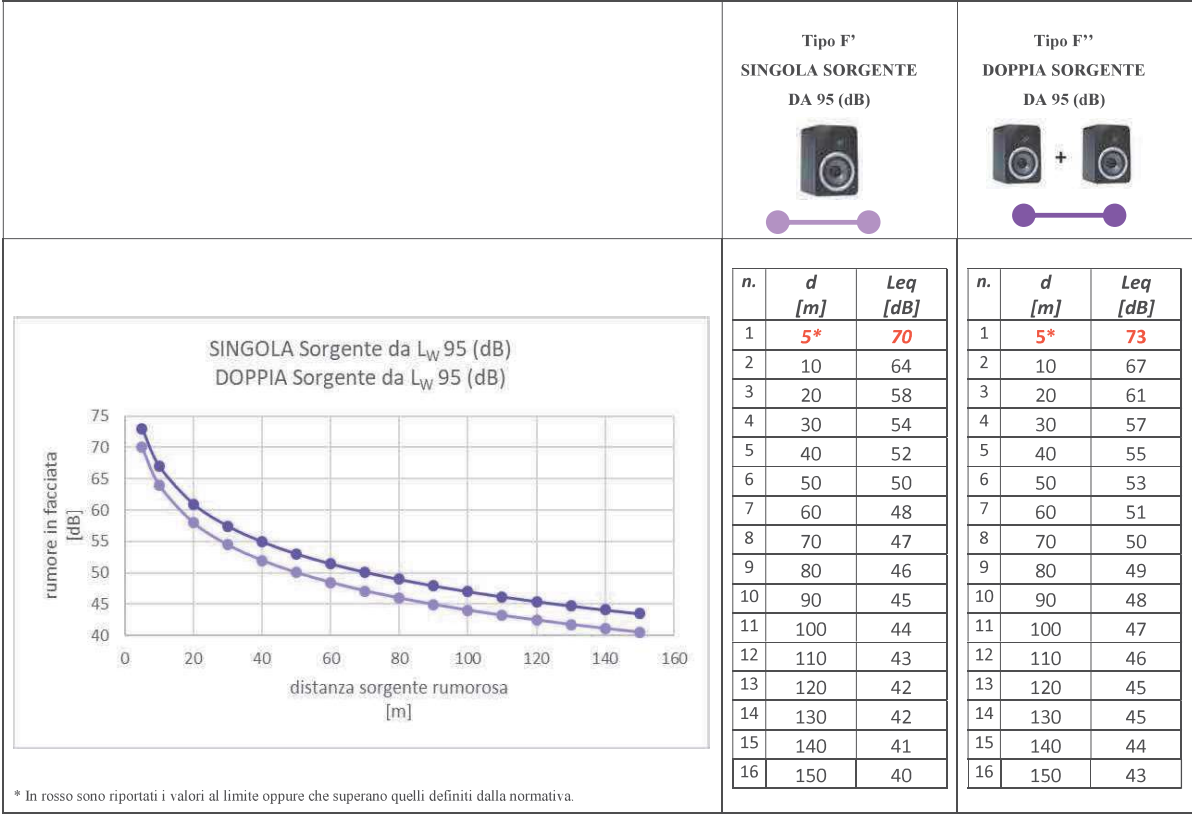


SINGOLA Sorgente da L_W 85 (dB)
DOPPIA Sorgente da L_W 85 (dB)



n.	d [m]	Leq [dB]
1	5	60
2	10	54
3	20	48
4	30	44
5	40	42
6	50	40
7	60	38
8	70	37
9	80	36
10	90	35
11	100	34
12	110	33
13	120	32
14	130	32
15	140	31
16	150	30







REGIONE VENETO
Regione Veneto



COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE
Provincia di Treviso



Piano Comunale di Classificazione Acustica ai sensi della Legge 447/1995

Tav. 2 - Elaborato fasce viabilità

SINDACO
Fantinel Dott. Fiorenzo
SEGRETARIO COMUNALE
Gava Dott.ssa Paola

TAV.

2

Scala

1:10000

ADOTTATO con
delibera di consiglio comunale n. 39 del 04.11.2024
ADEGUATO E APPROVATO con
delibera di consiglio comunale n. 09 del 04.04.2025

Elaborazione	Rev.	Data Rev.
PROGETTISTI: CONSULENZA CARTOGRAFICA: dott. pianif. Matteo Gobbo con dott.ssa Alena Nosi	00	04.04.2025

LEGENDA

Limiti amministrativi

Fasce pertinenza ferroviaria

Fascia A (100m) ferrovia esistente

Fascia B (150m) ferrovia esistente

Fasce pertinenza stradali

Fascia A (100m) strada di tipo A autostrada esistente (Aea)

Fascia B (150m) strada di tipo A autostrada esistente (Aeb)

Fascia A (100m) strada di tipo Cb extraurbana secondaria esistente (Cba)

Fascia B (50m) strada di tipo Cb extraurbana secondaria esistente (Cbb)

Centri abitati

LIMITI IMMISSIONI DEL RUMORE DA TRAFFICO VEICOLARE ALL'INTERNO DELLA FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA ai sensi del DPR 142/2004

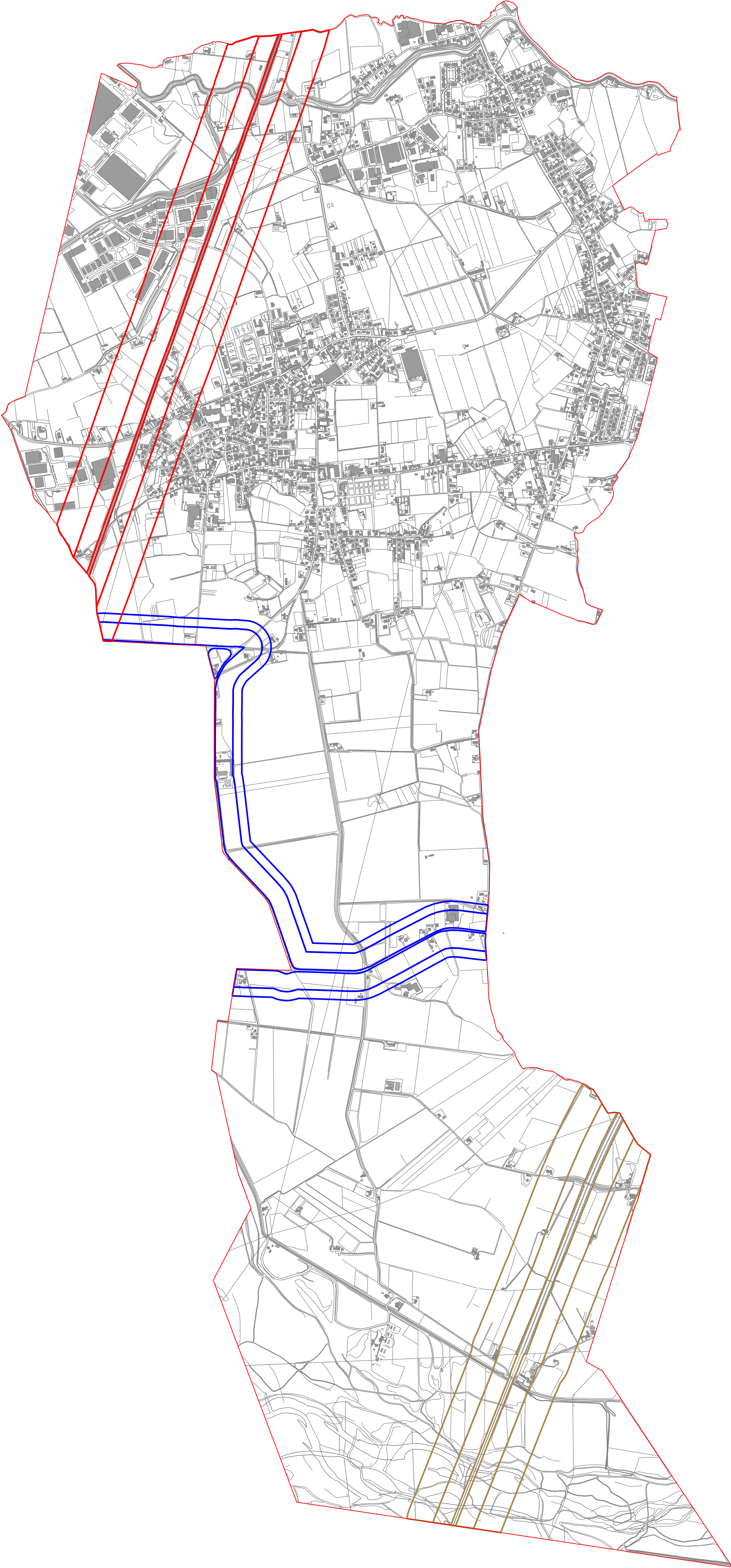
TIPO STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI FINALISTICI (secondo Norme e CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza della fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
A - autostrada	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorimento	Da (strade a carreggiate separate e inter-quartiere) Cb (tutte le altre strade urbane di scorimento)	100	50	40	70	60
		100			65	65
E - urbana di quartiere	-	30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 447 del 1995.			
F - locale	-	30				

* Per le scuole vale il solo limite diurno

FASCIA DI PERTINENZA DELLE FERROVIE E RELATIVI LIMITI (DPR 459/98, all. 1)

TIPO DI INFRASTRUTTURA	AMPIEZZA FASCIA DI PERTINENZA ACUSTICA	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)]
Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h	250	50	40	65	55
Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h	fascia A: 100 m	50	40	70	60
	fascia B: 150 m			65	55
Infrastrutture esistenti	fascia A: 100 m	50	40	70	60
	fascia B: 150 m			65	55

* Per le scuole vale il solo limite diurno





REGIONE VENETO
Regione Veneto



COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE
Provincia di Treviso



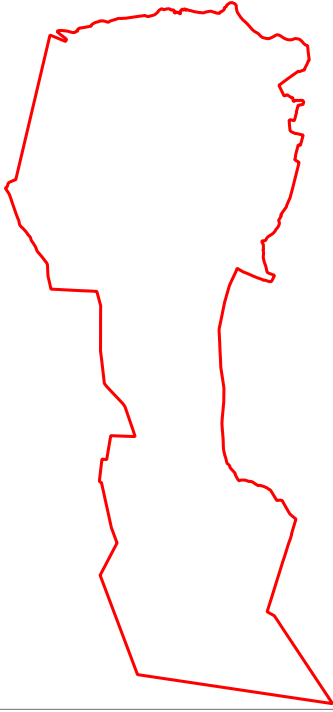
Piano di Classificazione Acustica comunale
ai sensi della Legge 447/1995

Tav. 3 - Elaborato di sintesi

SINDACO
Fantinel Dott. Fiorenzo
SEGRETARIO COMUNALE
Gava Dott.ssa Paola

TAV.
3

Scala
1:10000



ADOTTATO con
delibera di consiglio comunale n. 39 del 04.11.2024
ADEGUATO E APPROVATO con
delibera di consiglio comunale n. 09 del 04.04.2025

Elaborazione	Rev.	Data Rev.
PROGETTISTI:  CONSULENZA CARTOGRAFICA: 	00	04.04.2025

LEGENDA

Limiti amministrativi

Aree spettacoli

Ricettori sensibili (ospedali, scuole, case di cura e di riposo)

Fasce pertinenza ferroviaria

Fascia A (100m) ferrovia esistente

Fascia B (150m) ferrovia esistente

Fasce pertinenza stradali

Fascia A (100m) strada di tipo A autostrada esistente (Aea)

Fascia B (150m) strada di tipo A autostrada esistente (Aeb)

Fascia A (100m) strada di tipo Cb extraurbana secondaria esistente (Cba)

Fascia B (50m) strada di tipo Cb extraurbana secondaria esistente (Cbb)

Centri abitati

Classi zonizzazione acustica

Classe acustica I - Aree particolarmente protette

Classe acustica II - Aree prevalentemente residenziali

Classe acustica III - Aree di tipo misto

Classe acustica IV - Aree di intensa attività umana

Classe acustica V - Aree prevalentemente industriali

Classe acustica VI - Aree esclusivamente industriali

LIMITI DI EMISSIONE E LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE
ai sensi del DPCM 14/11/1997

TEMPI DI RIFERIMENTO		
CLASSE	GIORNO (06:00 - 22:00)	NOTTURNO (22:00 - 06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

LIMITI IMMISSIONI DEL RUMORE DA TRAFFICO VEICOLARE ALL'INTERNO DELLA
FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA
ai sensi del DPR 142/2004

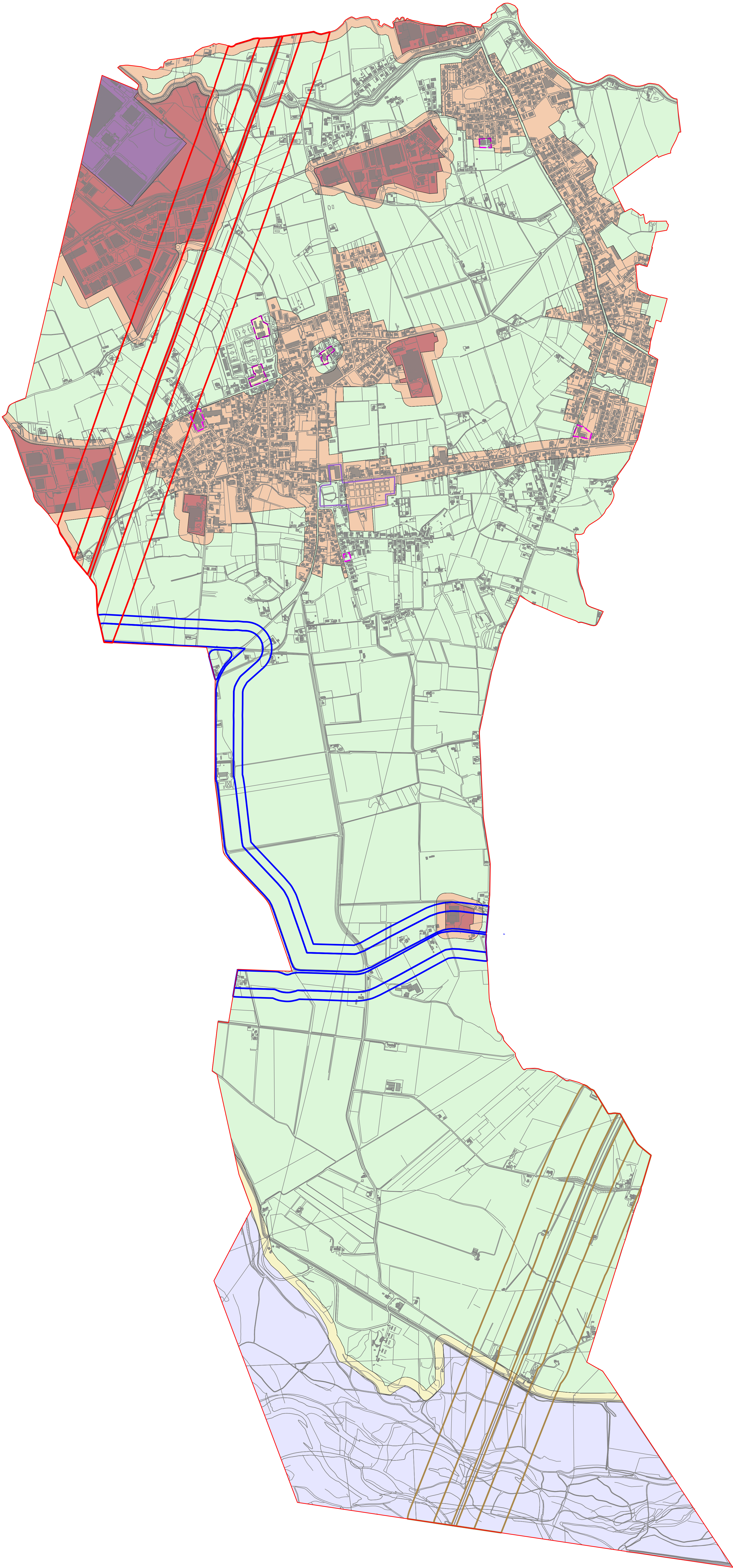
TIPO STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI FINLACUSTICI (secondo Norme e CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza della fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Giorno [dB(A)]a	Notturno [dB(A)]b	Giorno [dB(A)]a	Notturno [dB(A)]b
A - autostrada	-	100 (fascia A) 150 (fascia B)	50	40	70 65	60 55
B - extraurbana principale	-	100 (fascia A) 150 (fascia B)	50	40	70 65	60 55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR)	100 (fascia A) 50 (fascia B)	50	40	70 65	60 55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A) 50 (fascia B)	50	40	70 65	60 55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e inter-quartiere)	100	50	40	70	60
	Cb (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	65
E - urbana di quartiere	-	30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 447 del 1995.			
F - locale	-	30				

* Per le scuole vale il solo limite diurno

FASCIA DI PERTINENZA DELLE FERROVIE E RELATIVI LIMITI
(DPR 459/98, all. 1)

TIPO DI INFRASTRUTTURA	AMPIEZZA FASCIA DI PERTINENZA ACUSTICA	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
		Giorno dB(A)	Notturno dB(A)	Giorno dB(A)	Notturno dB(A)]b
Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h	250	50	40	65	55
Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h	fascia A: 100 m	50	40	70	60
	fascia B: 150 m			65	55
Infrastrutture esistenti	fascia A: 100 m	50	40	70	60
	fascia B: 150 m			65	55

* Per le scuole vale il solo limite diurno





REGIONE VENETO
Regione Veneto



COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE
Provincia di Treviso



Piano Comunale di Classificazione Acustica ai sensi della Legge 447/1995

Tav. 1 - Elaborato zonizzazione acustica

SINDACO
Fantinel Dott. Fiorenzo
SEGRETARIO COMUNALE
Gava Dott.ssa Paola

TAV.

1

Scala
1:10000

ADOTTATO con
delibera di consiglio comunale n. 39 del 04.11.2024
ADEGUATO E APPROVATO con
delibera di consiglio comunale n. 09 del 04.04.2025

Elaborazione	Rev.	Data Rev.
PROGETTISTI: CONSULENZA CARTOGRAFICA: dott. pianif. Matteo Gobbo con dott.ssa Alessia Rosin	00	04.04.2025

LEGENDA

- Limiti amministrativi
- Ricettori sensibili (ospedali, scuole, case di cura e di riposo)
- Classi zonizzazione acustica
- Classe acustica I - Aree particolarmente protette
 - Classe acustica II - Aree prevalentemente residenziali
 - Classe acustica III - Aree di tipo misto
 - Classe acustica IV - Aree di intensa attività umana
 - Classe acustica V - Aree prevalentemente industriali
 - Classe acustica VI - Aree esclusivamente industriali

LIMITI DI EMISSIONE E LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE ai sensi del DPCM 14/11/1997

CLASSE	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06:00 - 22:00)	NOTTURNO (22:00 - 06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

